



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

annotato con la giurisprudenza costituzionale

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

annotato con la giurisprudenza costituzionale

1 gennaio 2015

a cura del servizio legislativo del Consiglio provinciale
(ufficio documentazione)

Documentazione a uso interno

AVVERTENZA

Il testo dello statuto speciale che rendiamo pubblico in queste pagine comprende le sue modificazioni successive ed è corredato da note che riferiscono su queste modifiche, secondo tradizione. E' appena meno tradizionale l'annotazione dei suoi articoli con la giurisprudenza costituzionale che li ha interessati. Quest'operazione ha qualche margine di opinabilità; e ovviamente si espone di più al rischio di sviste o dimenticanze; per le quali ci scusiamo in anticipo, nel caso ci fossero sfuggite.

Per provare a rendersi utili senza farsi prolisse, le note di giurisprudenza hanno seguito alcuni principi che è il caso di dichiarare. Anzitutto la scelta è intrinsecamente parziale, perché non comprende sentenze o ordinanze che riguardano le altre regioni: che però, alle volte, sono importanti anche per definire il ruolo della nostra, e delle due province autonome. A mo' d'esempio è scontato ricordare che l'attribuzione di competenze legislative alle province da parte degli articoli 8 e 9 dello statuto dovrebbe essere riletta alla luce di quelle rimesse alle regioni ordinarie dal rinnovato titolo V della costituzione. Come comanda l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, infatti, queste competenze si estendono alla nostra regione, quando sono più ampie di quelle enumerate dallo statuto. Ora, nella definizione delle attribuzioni costituzionali delle regioni ordinarie, com'è ovvio, hanno giocato un ruolo essenziale decisioni della corte costituzionale in cui le province autonome non erano trattate direttamente in ballo: tanto che alla luce di queste decisioni la fonte di competenze rilevanti come quelle in materia di formazione professionale, politiche sociali o commercio, ormai, pare non esser più lo statuto speciale (a onta delle apparenze).

In secondo luogo, le decisioni che abbiamo ritenuto di individuare non si limitano a ricordare o a fare applicazione di questa o quella disposizione dello statuto (cosa che già esclude, per inciso, le sentenze relative alle sue norme d'attuazione o ad altri argomenti di rilievo per l'ordinamento provinciale). Perché le questioni importanti non fossero soverchiate dal rumore di fondo abbiamo ristretto la scelta alle decisioni che, a nostro sommo giudizio, dicono di più: un di più che può servire a interpretare le disposizioni in parola.

Come si vedrà, infine, l'indicazione delle sentenze - e ordinanze - precede alcune poche righe che, fra parentesi, ne riassumono la sostanza. Qui soprattutto abbiamo ritenuto che la brevità, la maneggevolezza dovessero far premio sulle precise indicazioni di contenuto: per questo motivo ci siamo limitati a ricordare i soli passaggi che più toccano l'ordinamento provinciale, a nostro avviso. Nel farlo, pur nella secchezza del tratteggio, abbiamo cercato di usare le stesse parole o quantomeno gli stessi concetti della corte. Per ogni approfondimento rinviamo alla lettura integrale delle sentenze, consultabili - oltre che nel sito della corte costituzionale - a quest'indirizzo internet:

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/giurisprudenza_cost/cost_ricerca_per_campi.it.asp.

Tutte le annotazioni, per praticità, sono collocate in calce ai singoli articoli: la diversa loro qualità grafica serve a distinguerle dal testo normativo. Che, s'intende, non ha neppur esso valore ufficiale; il tutto si contenterebbe di dare qualche aiuto alla conoscenza del nostro ordinamento.

L'indice degli articoli dello statuto è corredato di brevi indicazioni sul loro contenuto; anche queste sono opera redazionale, estranea al testo normativo. Come lo è, ovviamente, l'indice analitico che chiude l'opuscolo.

Il servizio legislativo del consiglio provinciale
(ufficio documentazione)

INDICE

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano	pag. 7
Capo I - Disposizioni generali	pag. 7
Art. 1 (regione - territorio e capoluogo)	pag. 7
Art. 2 (parità di diritti e tutela dei gruppi linguistici)	pag. 7
Art. 3 (aggregazione di comuni alla provincia di Bolzano - stemma della regione e delle province)	pag. 8
Capo II - Funzioni della regione	pag. 8
Art. 4 (funzione legislativa regionale - materie di competenze esclusiva o primaria)	pag. 8
Art. 5 (funzione legislativa regionale - materie di competenza concorrente o secondaria)	pag. 11
Art. 6 (funzione legislativa regionale - materie di competenza integrativa)	pag. 11
Art. 7 (competenza a istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni o denominazioni)	pag. 12
Capo III - Funzioni delle province	pag. 12
Art. 8 (funzione legislativa provinciale - materie di competenza esclusiva o primaria)	pag. 12
Art. 9 (funzione legislativa provinciale - materie di competenza concorrente o secondaria)	pag. 17
Art. 10 (funzione legislativa provinciale - materie di competenza integrativa)	pag. 19
Art. 11 (competenza amministrativa in materia di aziende di credito locali)	pag. 19
Art. 12 (concessioni di grandi derivazioni idroelettriche - rapporti con gli organi statali)	pag. 20
Art. 13 (concessioni di grandi derivazioni idroelettriche - fornitura di energia alle province - procedura)	pag. 20
Art. 14 (pareri in materia di comunicazioni, trasporti, opere idrauliche - piano per l'uso di acque pubbliche)	pag. 21
Art. 15 (interventi finanziari statali per l'industria - finanziamenti provinciali e gruppi linguistici)	pag. 22
Capo IV - Disposizioni comuni alla regione ed alle province	pag. 22
Art. 16 (potestà amministrativa regionale e provinciale - delega di funzioni statali)	pag. 22
Art. 17 (delega dello stato a legiferare in materie estranee a quelle statutarie)	pag. 23
Art. 18 (esercizio delle funzioni amministrative regionali e provinciali)	pag. 23
Art. 19 (scuola nella provincia di Bolzano)	pag. 24
Art. 20 (funzioni in materia di pubblica sicurezza)	pag. 25
Art. 21 (provvedimenti statali in materia di ordine pubblico - pareri provinciali)	pag. 26
Art. 22 (osservanza delle leggi regionali e provinciali - intervento della polizia)	pag. 25
Art. 23 (osservanza delle leggi regionali e provinciali - utilizzo di sanzioni penali)	pag. 26
Titolo II - Organi della regione e delle province	pag. 26
Capo I - Organi della regione	pag. 26
Art. 24 (organi della regione)	pag. 26
Art. 25 (consiglio regionale - composizione, diritto elettorale attivo)	pag. 27
Art. 26 (consiglio regionale - funzioni)	pag. 27
Art. 27 (consiglio regionale - sessioni, prima riunione)	pag. 27
Art. 28 (status dei consiglieri regionali - insindacabilità, incompatibilità)	pag. 27
Art. 29 <i>omissis</i>	pag. 28
Art. 30 (consiglio regionale - presidente e ufficio di presidenza)	pag. 28
Art. 31 (consiglio regionale - regolamento interno)	pag. 28
Art. 32 (presidente e vicepresidente del consiglio regionale - revoca)	pag. 28
Art. 33 (consiglio regionale - scioglimento)	pag. 29
Art. 34 (consiglio regionale - convocazione)	pag. 29
Art. 35 (consiglio regionale - voti e progetti di legge al parlamento)	pag. 29
Art. 36 (giunta regionale - composizione ed elezione)	pag. 29
Art. 37 (giunta regionale - durata in carica - prorogatio)	pag. 30
Art. 38 (presidente della regione e assessori - revoca)	pag. 30
Art. 39 (presidente della regione - cessazione dalla carica - convocazione del consiglio)	pag. 30
Art. 40 (presidente della regione - funzioni di rappresentanza)	pag. 30
Art. 41 (presidente della regione - direzione delle funzioni amministrative delegate dallo stato)	pag. 30
Art. 42 (presidente della regione - ripartizione degli affari fra gli assessori)	pag. 31
Art. 43 (presidente della regione - attribuzioni in materia di regolamenti)	pag. 31
Art. 44 (giunta regionale - attribuzioni)	pag. 31
Art. 45 (giunta regionale - consultazione sui servizi nazionali di trasporto)	pag. 31
Art. 46 (consiglio regionale - delega di affari alla giunta)	pag. 31
Capo II - Organi della provincia	pag. 32

Art. 47	(organi della provincia - forma di governo ed elezioni).....	pag. 32
Art. 48	(consiglio provinciale - composizione, elezione, durata in carica)	pag. 32
Art. 48 bis	(status dei consiglieri provinciali - insindacabilità).....	pag. 33
Art. 48 ter	(consiglio provinciale - presidente e ufficio di presidenza).....	pag. 33
Art. 49	(consiglio provinciale - rinvio)	pag. 34
Art. 49 bis	(consiglio provinciale - scioglimento).....	pag. 34
Art. 50	(giunta provinciale - composizione e sfiducia).....	pag. 34
Art. 51	(giunta provinciale - rinvio)	pag. 35
Art. 52	(presidente della provincia - attribuzioni).....	pag. 35
Art. 53	(presidente della provincia - attribuzioni in materia di regolamenti).....	pag. 36
Art. 54	(giunta provinciale - attribuzioni).....	pag. 36
Titolo III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali		pag. 37
Art. 55	(leggi provinciali e regionali - approvazione, controllo e promulgazione).....	pag. 37
Art. 56	(leggi provinciali e regionali - votazione per gruppi linguistici e impugnativa)	pag. 38
Art. 57	(leggi e regolamenti provinciali e regionali - pubblicazione).....	pag. 39
Art. 58	(leggi e decreti statali - pubblicazione in tedesco sul bollettino ufficiale).....	pag. 39
Art. 59	(leggi e regolamenti provinciali e regionali - pubblicazione sulla gazzetta ufficiale).....	pag. 39
Art. 60	(leggi regionali - iniziativa popolare e referendum).....	pag. 39
Titolo IV - Enti locali		pag. 39
Art. 61	(organi degli enti locali - rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici)	pag. 39
Art. 62	(organi degli enti locali della provincia di Bolzano - rappresentanza del gruppo linguistico ladino)....	pag. 40
Art. 63	(diritto elettorale attivo nei comuni della provincia di Bolzano).....	pag. 40
Art. 64	(organizzazione degli enti pubblici che operano anche fuori regione - competenza statale)	pag. 40
Art. 65	(personale dei comuni - competenza regionale).....	pag. 40
Titolo V - Demanio e patrimonio della regione e delle province		pag. 41
Art. 66	(demanio della regione).....	pag. 41
Art. 67	(patrimonio della regione).....	pag. 41
Art. 68	(demanio e patrimonio delle province).....	pag. 41
Titolo VI - Finanza della regione e delle province		pag. 41
Art. 69	(devoluzione alla regione di proventi di imposte statali).....	pag. 41
Art. 70	(devoluzione alle province dell'imposta erariale sull'energia elettrica).....	pag. 42
Art. 71	(cessione alla provincia di quote del canone per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua).....	pag. 42
Art. 72	(tributi provinciali sul turismo).....	pag. 42
Art. 73	(tributi propri della regione e delle province - interventi delle province sui tributi erariali).....	pag. 42
Art. 74	(indebitamento della regione e delle province).....	pag. 43
Art. 75	(devoluzione alla regione e alle province di quote di tributi erariali)	pag. 44
Art. 75 bis	(determinazione delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province).....	pag. 44
Art. 76 - Art. 77	<i>omissis</i>	pag. 45
Art. 78	<i>omissis</i>	pag. 45
Art. 79	(concorso di regione e province agli obiettivi di perequazione, di solidarietà e di finanza pubblica) ..	pag. 46
Art. 80	(finanza locale - competenza provinciale)	pag. 49
Art. 81	(finanza locale - assegnazioni delle province).....	pag. 50
Art. 82	(accertamento dei tributi nelle province)	pag. 50
Art. 83	(bilanci della regione, delle province, dei comuni).....	pag. 50
Art. 84	(bilancio della regione e della provincia di Bolzano - procedura di approvazione)	pag. 50
Art. 85	(commercio estero - ruolo della regione).....	pag. 51
Art. 86	(controllo valutario - applicazione in regione)	pag. 51
Titolo VII - Rapporti fra Stato, regione e province		pag. 52
Art. 87	(commissario del governo - istituzione).....	pag. 52
Art. 88	(commissario del governo - attribuzioni in materia di ordine pubblico)	pag. 53
Titolo VIII - Ruoli del personali di uffici statali in provincia di Bolzano		pag. 53
Art. 89	(personale dello stato - proporzionale linguistica).....	pag. 53
Titolo IX - Organi istituzionali		pag. 54
Art. 90	(tribunale regionale di giustizia amministrativa - istituzione)	pag. 54
Art. 91	(tribunale regionale di giustizia amministrativa - composizione della sezione di Bolzano)	pag. 54
Art. 92	(tribunale regionale di giustizia amministrativa - impugnativa di atti lesivi della parità linguistica).....	pag. 54
Art. 93	(consiglio di stato - composizione in appello sulle sentenze della sezione di Bolzano del TRGA).....	pag. 55

Art. 94 (giudici conciliatori - attribuzioni del presidente della regione)	pag. 55
Art. 95 (uffici di conciliazione - vigilanza)	pag. 55
Art. 96 (uffici di giudice conciliatore - istituzione).....	pag. 55
Titolo X - Controllo della Corte costituzionale	pag. 55
Art. 97 (impugnativa delle leggi regionali e provinciali).....	pag. 55
Art. 98 (impugnativa delle leggi statali - conflitti di attribuzione contro lo stato).....	pag. 56
Titolo XI - Uso della lingua tedesca e del ladino	pag. 56
Art. 99 (parificazione del tedesco e dell'italiano).....	pag. 56
Art. 100 (uso del tedesco nella pubblica amministrazione)	pag. 56
Art. 101 (uso della toponomastica tedesca)	pag. 57
Art. 102 (tutela del ladino, del mocheno e del cimbro).....	pag. 57
Titolo XII - Disposizioni finali e transitorie	pag. 58
Art. 103 (procedura per modificare lo statuto)	pag. 58
Art. 104 (procedura semplificata per modificare alcune parti dello statuto).....	pag. 58
Art. 105 (applicazione transitoria della legislazione statale).....	pag. 58
Art. 106 (applicazione transitoria delle leggi regionali nelle materie trasferite alle province).....	pag. 59
Art. 107 (commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto).....	pag. 59
Art. 108 (termini per l'emanazione delle norme di attuazione)	pag. 60
Art. 109 (termini per l'emanazione delle norme di attuazione)	pag. 60
Art. 110 (disciplina transitoria sulle norme finanziarie).....	pag. 60
Art. 111 (disciplina transitoria sul passaggio di competenze fra regione e province).....	pag. 61
Art. 112 (competenze devolute alle province - disciplina transitoria sugli oneri finanziari relativi a mutui)	pag. 61
Art. 113 (disciplina della provincia di Bolzano in materia di assistenza universitaria).....	pag. 61
Art. 114 (pubblicazione della traduzione in tedesco dello statuto).....	pag. 61
Art. 115 (prima applicazione dell'art. 25 dello statuto).....	pag. 61
INDICE ANALITICO DELLO STATUTO	pag. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(Gazzetta ufficiale della repubblica 20 novembre 1972, n. 301)

Note al testo

Questo testo unico, che raccoglie e coordina le disposizioni della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, della l. 31 dicembre 1962, n. 1777, della l. cost. 10 novembre 1971, n. 1 e della l. cost. 23 febbraio 1972, n. 1, è stato modificato dalla l. cost. 12 aprile 1989, n. 3, dalla l. 30 novembre 1989, n. 386, dalla l. cost. 23 settembre 1993, n. 2, dalla l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191, dalla l. 27 dicembre 2013, n. 147 e dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190. L'art. 116 della Costituzione, come sostituito dall'art. 2 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ha richiamato la regione usando la denominazione "Trentino - Alto Adige/Südtirol".

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 14 dicembre 1993, n. 438 (Elezione della camera dei deputati - seggi attribuiti a livello regionale subordinatamente al raggiungimento di un quorum in sede nazionale - una dichiarazione d'illegittimità comporterebbe la scelta fra più soluzioni legislative, che non spetta alla corte. Tutela delle minoranze - la rafforza il fatto di essere esecuzione di un accordo internazionale: che, pur recepito con legge ordinaria, è la miglior chiave interpretativa della specialità).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Titolo I

Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Il Trentino - Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

La regione Trentino - Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 17 novembre 2010, n. 328 (Principi statali che incidono sulla competenza statutaria in materia di istruzione - vi rientra l'attribuzione al ministro del potere di approvare modelli di pagelle e diplomi. Riproduzione su questi ultimi dell'emblema della repubblica italiana - è espressione di esigenze unitarie riconducibili all'art. 5 della costituzione e all'art. 1 dello statuto).

Art. 2

Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 28 dicembre 1970, n. 192 (Obbligo di assunzione attraverso liste numeriche anche per le aziende agricole minori - contrasta con i principi statutari sulla tutela delle minoranze. Potestà legislativa integrativa - non comporta una recessione delle disposizioni statali di fronte a quelle regionali di dettaglio. Illegittimità di disposizioni statali che incidono sulle attribuzioni provinciali in materia di formazione professionale dei lavoratori agricoli);
- sentenza 19 febbraio 1976, n. 34 (Riforma tributaria - decreti attuativi - partecipazione del presidente della provincia di Bolzano al consiglio dei ministri - non era necessaria, per mancanza di un interesse differenziato. Benefici fiscali ai sindacati rappresentati nel CNEL - non violano il principio di tutela delle minoranze linguistiche, perché le associazioni locali possono aderire a organizzazioni maggiori e perché lo stato professionale assorbe le diversità linguistiche).

Art. 3

La regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Note al testo

Per il gonfalone e lo stemma della Provincia di Trento vedi il d.p.r. 4 gennaio 1988.

Capo II *Funzioni della regione*

Note al testo

L'attribuzione di competenze legislative alla regione dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Art. 4

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8) ordinamento delle camere di commercio;

- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 6 della l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 e dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Vedi anche l'art. 3, secondo comma del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473.

Giurisprudenza costituzionale

Sull'alea ("In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie"):

- sentenza 26 giugno 1956, n. 6 (Obbligo di iscrizione a registri per l'esercizio di un'impresa artigiana - impone limiti contrastanti con l'art. 120 della costituzione e con la libera concorrenza, che rientra fra i principi dell'ordinamento giuridico);
- sentenza 18 maggio 1960, n. 32 (Accordo Degasperi-Gruber - vincola la regione, che però non può preten-derne l'osservanza da parte dello stato - non è costituzionalizzato, e quindi non è una fonte superiore alle norme d'attuazione dello statuto - non garantisce la possibilità di usare in via esclusiva il tedesco);
- sentenza 15 giugno 1960, n. 40 (Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costi-tuzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo);
- sentenza 22 dicembre 1961, n. 68 (Principi dell'ordinamento giuridico - si differenziano dai principi fonda-mentali contenuti nelle leggi statali che disciplinano le singole materie. Assegnazione di farmacie a privati - non è incisa dai principi statuari di tutela delle minoranze, che riguardano la sfera pubblicistica);
- sentenza 19 aprile 1962, n. 37 (Strade militari - sono opere destinate alla difesa dello stato, connessa ai principi costituzionali di unità e indivisibilità della repubblica, che limitano le competenze delle province au-tonome in materia di tutela del paesaggio - per realizzarle, quindi, non occorre l'intesa della provincia);
- sentenza 14 luglio 1971, n. 172 (Impiego dello zucchero per aumentare la gradazione dei vini - le norme eu-ropee lo consentono solo in zone dov'è tradizione: quindi non in Italia. La legge regionale che ne consente l'uso, dunque, viola gli obblighi internazionali);
- sentenza 1 marzo 1972, n. 37 (Congedo di dipendenti regionali per prestare assistenza in paesi in via di svi-luppo - contrasta con il limite del territorio regionale, derivante dagli articoli 1 e 4 dello statuto);
- sentenza 22 luglio 1976, n. 182 (Attuazione di direttive comunitarie (che si rivolgono agli stati) - poteri sostit-utivi statali, assistiti da idonee garanzie procedurali, relativi a funzioni amministrative in materie di compe-tenza anche primaria delle regioni o province autonome - esprimono limiti legittimi, derivanti da obblighi in-ternazionali e dall'interesse nazionale al loro adempimento, in connessione alla soggettività internazionale e a responsabilità solamente statali);
- sentenza 18 ottobre 1983, n. 312 (Uso delle lingue italiana e tedesca - a differenza di quanto avveniva nel previgente sistema statuario, la provincia di Bolzano ha competenza legislativa e amministrativa in materia, in applicazione del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche; e senza necessità di norme d'attuazione, dato che il principio è applicato a un settore di competenza provinciale, come l'assistenza far-maceutica);
- sentenza 15 maggio 1987, n. 167 (Interessi unitari relativi alla difesa - la normativa statale li coordina corret-tamente con le autonomie locali, prevedendo strumenti di concertazione - le leggi provinciali sui parchi non possono imporre divieti in materia, prescindendo da questi strumenti. La legge statale non può definire la competenza di organi provinciali senza tener conto delle generali attribuzioni alle giunte in base all'art. 54, n. 6 dello statuto speciale);
- sentenza 28 luglio 1987, n. 289 (Inclusione della tutela delle minoranze linguistiche fra gli interessi nazionali, in base all'art. 4 dello statuto - la fa diventare principio fondamentale dell'ordinamento, e quindi indirizzo ge-nerale che abilita a non interpretare più le disposizioni statuarie in materia come deroga (inestensibile) dei principi. Proporzionale etnica - si può applicare anche al Mediocredito, che rientra fra gli enti pubblici locali indicati dall'art. 61 dello statuto);
- sentenza 28 aprile 1989, n. 242 (Funzione d'indirizzo e coordinamento - è il risolto positivo, a livello ammi-nistrativo, del limite dell'interesse nazionale: quindi può incidere sulle competenze primarie degli statuti spe-ciali - è attenuata dall'interesse a tutelare le minoranze - non include il coordinamento tecnico statistico. Po-tere (formale) di trasmettere direttive governative - legittima attribuzione al commissario del governo. Accor-do Degasperi-Gruber - non attribuisce basi costituzionali diverse all'autonomia sudtirolese, ma è una sua chiave interpretativa);
- sentenza 16 luglio 1991, n. 349 (Disciplina statale della riproduzione animale - si qualifica illegittimamente come riforma economico-sociale (cosa che non può derivare dal semplice fatto di attuare norme comunita-rie), perché non contiene norme innovative e solo di principio - l'obbligo d'iscrizione in libri o registri limita legittimamente le competenze provinciali (in relazione a obblighi internazionali) - le disposizioni di dettaglio hanno carattere suppletivo);
- ordinanza 23 dicembre 1998, n. 436 (Alloggi di edilizia residenziale pubblica - revoca dell'assegnazione -

normativa provinciale trentina - pur differenziandosi da altre non lede il principio di uguaglianza, perché attiene a una materia di competenza primaria. Norme statali - non incidono innovativamente in settori importanti per la vita economico-sociale (quindi non sono norme fondamentali di riforma), né esprimono interessi nazionali infrazionabili);

- sentenza 31 maggio 2001, n. 170 (Norme fondamentali di riforma economico-sociale - devono possedere un'obiettivo, incisiva innovatività e creare istituti di necessaria valenza nazionale, quanto a interessi coinvolti - illegittima autoqualificazione in tal senso di un'intera legge, anziché dei principi da essa desumibili - censura di norme irriducibili a principi di riforma, o che affidano allo stato funzioni amministrative in materie di competenza delle province autonome);
- sentenza 24 luglio 2012, n. 207 (Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica - non è classificabile come grande riforma economico-sociale, giacché incluso in un regolamento di delegificazione - non tocca questioni sostanziali di tutela paesistica, ma aspetti procedurali - il diritto a una procedura uniforme rientra fra gli interessi nazionali tutelati dall'art. 4 dello statuto speciale - disciplina riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative).

Sul numero 3) (ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni):

- sentenza 5 maggio 1959, n. 23 (Potere governativo di annullare atti amministrativi illegittimi - non è superato dai poteri di vigilanza sui comuni da parte delle giunte provinciali, previsti dallo statuto);
- sentenza 10 giugno 1966, n. 60 (Incompatibilità della carica di consigliere comunale con quella di deputato o senatore - non può essere stabilita dalla legge regionale, perché incide sul regime delle incompatibilità parlamentari);
- sentenza 21 maggio 1975, n. 114 (Conti consuntivi degli enti locali - sottoposizione al giudizio di conto - la regione non può escluderla, perché altrimenti violerebbe la riserva allo stato della materia giurisdizionale);
- sentenza 31 marzo 2006, n. 132 (Competenza in materia di personale dei comuni (compresi i segretari), derivante dallo statuto speciale - la regione non può attribuirlo alle province autonome: infatti lo statuto non prevede che le potestà legislative siano delegabili ad altri enti).

Sul numero 4) (espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale):

- sentenza 19 dicembre 1966, n. 118 (Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere relative a un elettrodotto di 220 chilovolt - è un'opera a carico dello stato (dato che l'ENEL svolge un servizio nazionalizzato), estranea quindi alle competenze regionali in materia di espropriazioni e di lavori pubblici);
- sentenza 10 febbraio 1969, n. 13 (Concessione di contributi da parte dello stato, in base alla legge, in relazione a calamità - fa venir meno la competenza regionale in materia di espropri, per le opere connesse);
- sentenza 29 aprile 1971, n. 92 (Realizzazione di un edificio scolastico in base a legge statale di pianificazione in materia - esclude competenza regionale in materia di espropriazione, dato che si tratta di opera a carico dello stato - deve osservare, invece, la normativa urbanistica della provincia).

Sul numero 5) (impianto e tenuta dei libri fondiari):

- sentenza 16 giugno 1988, n. 646 (Intavolazione della proprietà di beni del demanio idrico provinciale - non può fondarsi su norme della provincia. Carattere integrativo della stessa competenza regionale in materia di libri fondiari).

Sul numero 6) (servizi antincendi):

- sentenza 28 dicembre 1971, n. 208 (Protezione civile - è materia più ampia di quelle statutarie dei servizi antincendi e delle opere connesse a calamità. Inoltre le grandi calamità richiedono un intervento unitario, necessariamente statale).

Sul numero 7) (ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri):

- sentenza 5 novembre 1984, n. 245 (Vincolo a usare tributi locali per far fronte a spese d'interesse nazionale, in nome del coordinamento finanziario - non è ammissibile. Competenza della regione Trentino-Sudtirolo sull'ordinamento delle unità sanitarie locali - non include il contenuto del loro agire, che compete alle province. Spese finanziate tramite il fondo sanitario nazionale - vanno contabilizzate separatamente dalle spese disposte da regione o province. Art. 78 dello statuto - non si applica alla spesa sanitaria, anche per evitare che meccanismi differenziati di riparto pregiudichino l'uniformità delle prestazioni, a livello nazionale. Assistenza sanitaria - non è assimilabile alle altre materie di competenza regionale - in essa interagiscono vari livelli di governo. Spesa sanitaria - grava essenzialmente sullo stato, in modo da garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute);
- sentenza 7 aprile 1987, n. 107 (Interesse nazionale - può essere evocato in un giudizio di legittimità costituzionale (e non solo di merito). Collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali - deve comprendere un componente designato dal ministro del tesoro, per non violare una norma fondamentale della riforma sanitaria e per garantire le informazioni necessarie al coordinamento della finanza pubblica richiesto dall'art. 119 della costituzione);
- sentenza 25 luglio 1995, n. 373 (Modalità di funzionamento delle unità sanitarie locali - rientrano nelle competenze provinciali, senza incidere su quelle regionali in materia di ordinamento degli enti sanitari);
- sentenza 23 febbraio 2007, n. 50 (Regime del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari - rientra nella materia costituzionale della tutela della salute e in quella statutaria della sanità - esclusività (o meno) del rapporto di lavoro - espressione di un principio fondamentale, di competenza statale).

Sul numero 8) (ordinamento delle camere di commercio):

- sentenza 1 aprile 1982, n. 65 (Materia delle camere di commercio, di competenza regionale - distinzione con le materie di competenza provinciale, ricostruita storicamente in relazione a competenze analoghe della regione Friuli-Venezia Giulia).

Sul numero 9) (sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative):

- sentenza 30 dicembre 1958, n. 80 (Vigilanza sulle cooperative edilizie che ricevono un contributo da parte dello stato - non rientra fra le competenze statutarie regionali di vigilanza sulle cooperative);
- sentenza 1 luglio 1986, n. 166 (Competenza regionale in materia di cooperazione - confini con le competenze provinciali in materia di industria, turismo e commercio, basati sulla connessione degli interventi con lo sviluppo della cooperazione).

Sul numero 10) (contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale):

- sentenza 6 febbraio 1969, n. 7 (Imposta sul plusvalore delle aree - non è un tributo proprio della regione, e quindi non rientra nelle sue competenze, perché è già prevista da una legge statale e perché non si confonde con i contributi di miglioria per opere pubbliche, di competenza regionale).

Art. 5

La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) *omissis*
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Note al testo

Il numero 1) è stato abrogato dall'art. 6 della l. cost. 23 settembre 1993, n. 2.

Giurisprudenza costituzionale

Sul numero 2):

- sentenza 26 giugno 1965, n. 51 (Potere di classificare gli ospedali - non rientra nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - non rientra nelle competenze regionali sull'assistenza sanitaria e ospedaliera, perché la classificazione inciderebbe su questioni di competenza statale).

Sul numero 3):

- sentenza 9 luglio 1956, n. 16 (Amministrazione straordinaria e liquidazione coattiva degli enti creditizi - non è riconducibile alle competenze legislative regionali in materia di ordinamento del credito (né alle parallele competenze amministrative), ma a quella statale del controllo e della vigilanza sul credito, anche per la presenza di interessi nazionali);
- sentenza 4 maggio 1984, n. 135 (Poteri della giunta regionale trentino-sudtirolese in materia di vigilanza e controllo sugli istituti di credito - approvazione degli statuti delle casse rurali (o di loro modificazioni) - sono legittime le norme d'attuazione che trasferiscono alla regione le relative attribuzioni, armonizzandole con quelle riservate allo stato, dato che le norme dello statuto speciale non possono riferirsi alla sola organizzazione interna delle aziende di credito);
- sentenza 28 novembre 1990, n. 525 (Potere provinciale di nominare presidente e vicepresidente delle casse di risparmio - riguarda gli istituti che hanno sede e sportelli solo in regione - le disposizioni statutarie in materia devono essere interpretate in senso restrittivo, anche tenendo conto delle norme d'attuazione);
- sentenza 8 giugno 1994, n. 224 (Art. 11 dello statuto - competenze delle province su apertura e trasferimento di sportelli bancari - la nuova disciplina del credito, ispirata dai principi comunitari della libertà di stabilimento, ha fatto mancare il loro presupposto - residuano poteri consultivi riferiti a banche extracomunitarie. Leggi statali attuative di direttive comunitarie - conferma la possibilità che incidano su competenze fissate in norme di rango costituzionale);
- ordinanza 28 novembre 2002, n. 504 (Componenti del collegio sindacale di casse rurali e istituti di credito a carattere regionale - requisiti di professionalità - lo stato ha riconosciuto la competenza regionale in materia; di qui l'estinzione del processo);
- sentenza 20 dicembre 2007, n. 438 (Fondazioni bancarie - sono diventate persone giuridiche private, per cui valgono le competenze statali in materia di ordinamento civile - di conseguenza non si applicano le norme dello statuto speciale in materia di aziende di credito a carattere regionale).

Art. 6

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per

l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 28 dicembre 1970, n. 192 (Obbligo di assunzione attraverso liste numeriche anche per le aziende agricole minori - contrasta con i principi statutari sulla tutela delle minoranze. Potestà legislativa integrativa - non comporta una recessione delle disposizioni statali di fronte a quelle regionali di dettaglio. Illegittimità di disposizioni statali che incidono sulle attribuzioni provinciali in materia di formazione professionale dei lavoratori agricoli);
- sentenza 11 maggio 1971, n. 95 (Competenza legislativa integrativa della regione - per il suo esercizio non è richiesta la previa emanazione di norme d'attuazione dello statuto).

Art. 7

Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino ufficiale" della regione.

Giurisprudenza costituzionale

Sul primo comma:

- sentenza 2 aprile 1964, n. 28 (Toponomastica - la competenza delle province si estende ai nomi delle frazioni; la competenza della regione riguarda solo i nomi dei comuni).

Capo III

Funzioni delle province

Note al testo

L'attribuzione di competenze legislative alle province dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Art. 8

Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
- 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
- 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
- 5) urbanistica e piani regolatori;
- 6) tutela del paesaggio;
- 7) usi civici;
- 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o

- consuetudini;
- 9) artigianato;
 - 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
 - 11) porti lacuali;
 - 12) fiere e mercati;
 - 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
 - 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
 - 15) caccia e pesca;
 - 16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
 - 17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
 - 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
 - 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
 - 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
 - 21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
 - 22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
 - 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
 - 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
 - 25) assistenza e beneficenza pubblica;
 - 26) scuola materna;
 - 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
 - 28) edilizia scolastica;
 - 29) addestramento e formazione professionale.

Giurisprudenza costituzionale

Sull'alinea ("Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie"):

- sentenza 10 giugno 1988, n. 633 (Normativa statale sulle miniere - è espressiva di interessi nazionali che giustificano un intervento anche di dettaglio in materie di competenza esclusiva provinciale, sorretto da esigenze unitarie infrazionabili e temperato dall'acquisizione di pareri - nella materia non si applicano i meccanismi finanziari dell'art. 15 dello statuto. Accordi previsti dall'art. 78 dello statuto - non si riferiscono a singoli stanziamenti, ma alla quota annuale dei tributi);
- sentenza 9 marzo 1989, n. 102 (Osservazioni governative in sede di rinvio di leggi provinciali - non sono vere e proprie censure: quindi non possono costituire motivo di ricorso costituzionale. Elenco delle materie di competenza legislativa provinciale, nello statuto - stabilisce il confine fra competenze statali e provinciali, e non una riserva assoluta di legge - quindi è legittimo il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, in materia di pubblico impiego).

Sul numero 1) (ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto):

- sentenza 28 gennaio 1991, n. 32 (Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi);
- sentenza 24 ottobre 2001, n. 340 (Responsabilità amministrativa - rientra nelle competenze statutarie in materia di ordinamento degli uffici e del personale; ma deve attenersi ai principi dell'ordinamento, fra cui rientrano, in particolare, l'attenuazione dei casi di colpa grave e le limitazioni patrimoniali della responsabilità).

Sul numero 2) (toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano):

- sentenza 2 aprile 1964, n. 28 (Toponomastica - la competenza delle province si estende ai nomi delle frazioni; la competenza della regione riguarda solo i nomi dei comuni).

Sul numero 4) (usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche

con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive):

- sentenza 11 luglio 1961, n. 46 (Programmi radiotelevisivi - la relativa competenza non spetta alla provincia di Bolzano. Infatti la tutela delle minoranze linguistiche e l'uso della lingua sono di competenza statale, anche perché "leggi della repubblica", nello statuto (a differenza della costituzione), significa "leggi statali");
- sentenza 15 luglio 1985, n. 207 (Competenze della provincia di Bolzano in materia di servizi pubblici radiotelevisivi - non hanno carattere generale ed esclusivo, ma riguardano funzioni enumerate dalle norme d'attuazione dello statuto (e collegate alla tutela delle minoranze linguistiche) - non comprendono, in particolare, pianificazione e assegnazione delle bande di frequenza - la competenza relativa alle comunicazioni si riferisce alle diversa materia dei trasporti);
- sentenza 14 aprile 1988, n. 450 (Nulla osta di agibilità per i complessi dilettantistici teatrali - rientra nella materia delle manifestazioni e attività artistiche locali, di competenza provinciale);
- sentenza 12 febbraio 1996, n. 29 (Competenze statutarie in materia di mezzi radiotelevisivi - giustificano misure provinciali di sostegno alla radiodiffusione di natura diversa rispetto a quelle previste dalla normativa statale);
- sentenza 15 ottobre 2003, n. 312 (Servizio radiotelevisivo - è materia rientrante nelle competenze della provincia di Bolzano, sia in base allo statuto speciale che al nuovo titolo V della costituzione. Smaltimento di rifiuti connessi a calamità - rientra fra le competenze statutarie).

Sul numero 5) (urbanistica e piani regolatori):

- sentenza 29 aprile 1971, n. 92 (Realizzazione di un edificio scolastico in base a legge statale di pianificazione in materia - esclude competenza regionale in materia di espropriazione, dato che si tratta di opera a carico dello stato - deve osservare, invece, la normativa urbanistica della provincia);
- sentenza 27 ottobre 1988, n. 999 (Distanze minime fra impianti ferroviari e altre costruzioni - non rientrano nella materia dell'urbanistica, ma in quella della polizia amministrativa connessa all'esercizio delle ferrovie).

Sul numero 6) (tutela del paesaggio):

- sentenza 22 luglio 2009, n. 226 (Riserva allo stato della competenza esclusiva in materia di tutela del paesaggio, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s) della costituzione - non opera in Trentino-Sudtirolo, dove lo statuto speciale attribuisce questa competenza alle province).

Sul numero 7) (usi civici):

- sentenza 8 giugno 1963, n. 87 (Usi civici - diversità della loro storia giuridica nelle province meridionali (cui s'ispira la normativa statale) e nelle regioni alpine - le deroghe alle norme statali da parte di una legge provinciale, quindi, rimediano a un'artificiosa uniformità, senza urtare contro principi dell'ordinamento - la legge provinciale, viceversa, non può dire dei modi d'estinzione del processo, riservati alla competenza statale).

Sul numero 8) (ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini):

- sentenza 25 giugno 1956, n. 4 (Quando la costituzione parla di legge si riferisce alla legge dello stato - la riserva allo stato delle competenze in materia giudiziaria è un principio dell'ordinamento - la competenza provinciale sui masi chiusi, però, deroga questi principi, e consente di attribuire nuove funzioni a organi giudiziari, collegandosi all'ordinamento imperiale in cui s'è sviluppato l'istituto);
- sentenza 1 marzo 1972, n. 35 (Leggi statali applicabili fino a quando non diversamente disposto da leggi regionali - comprendono le modifiche successive all'approvazione dello statuto speciale. Avvalimento di uffici regionali da parte dello stato - è ammissibile ai sensi dell'art. 118 della costituzione. Illegittima estensione ai masi chiusi di disposizioni statali sull'affitto di fondi rustici).

Sul numero 9) (artigianato):

- sentenza 14 luglio 1988, n. 796 (Previsione di fondi e incentivi statali in materia di industria e di artigianato - è legittima, in quanto rivesta un carattere di normativa generale sulla programmazione economica, legata a interessi nazionali);
- sentenza 19 dicembre 2006, n. 423 (Disciplina della professione di odontotecnico - non è riconducibile alla competenza statutaria sull'artigianato, ma a quella in materia di professioni, derivante dall'art. 117 della costituzione, in base alla quale la provincia non può definire nuove figure professionali).

Sul numero 10) (edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici):

- sentenza 13 novembre 1985, n. 287 (Alloggi di servizio funzionalmente collegati a servizi pubblici statali - rientrano fra le competenze dello stato in base all'art. 68 dello statuto, e non della provincia in base alle attribuzioni statutarie in materia di edilizia sovvenzionata);
- sentenza 25 febbraio 1988, n. 217 (Competenza provinciale in materia di edilizia agevolata - non esclude un intervento statale concorrente, espressivo di uno stringente interesse nazionale connesso al diritto fondamentale garantito dall'art. 47 della costituzione. L'intervento statale aggiuntivo, altrimenti, sarebbe illegittimo perché interferente con l'indirizzo politico regionale e non espresso come limite all'esercizio delle competenze provinciali).

Sul numero 13) (opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche):

- sentenza 10 febbraio 1969, n. 13 (Concessione di contributi da parte dello stato, in base alla legge, in relazione a calamità - fa venir meno la competenza regionale in materia di espropri, per le opere connesse);
- sentenza 28 dicembre 1971, n. 208 (Protezione civile - è materia più ampia di quelle statutarie dei servizi antincendi e delle opere connesse a calamità. Inoltre le grandi calamità richiedono un intervento unitario, necessariamente statale);
- sentenza 15 ottobre 2003, n. 312 (Servizio radiotelevisivo - è materia rientrante nelle competenze della pro-

- vincia di Bolzano, sia in base allo statuto speciale che al nuovo titolo V della costituzione. Smaltimento di rifiuti connessi a calamità - rientra fra le competenze statutarie);
- sentenza 1 aprile 2011, n. 109 (Rischio idrogeologico - è riconducibile alle competenze provinciali in materia di calamità e di utilizzazione delle acque pubbliche - gli interventi statali, quindi, devono rispettare le procedure concordate previste dalle norme d'attuazione dello statuto);
 - sentenza 11 giugno 2014, n. 169 (Interventi sugli scarichi delle grandi dighe e sui sedimenti accumulati nei loro serbatoi, per prevenire il dissesto idrogeologico - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia di calamità e di acque pubbliche - lo statuto e le sue norme d'attuazione si fanno già carico delle esigenze di coordinamento con lo stato - illegittima attribuzione di ulteriori funzioni al ministero dell'ambiente).
- Sul numero 14) (miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere):
- sentenza 12 maggio 1988, n. 532 (Trasferimento di aziende termali partecipate dallo stato - è estraneo alle competenze provinciali, dato che non incide sulla titolarità del bene pubblico delle acque minerali);
 - sentenza 27 dicembre 1991, n. 482 (Legge relativa al piano energetico nazionale - soddisfa un interesse nazionale preminente, che giustifica una disciplina statale unitaria. Attribuzione alle province autonome di poteri meramente consultivi, in procedimenti relativi agli idrocarburi (che attengono la materia delle miniere) - comporta una sottrazione di competenze insufficientemente compensata: al posto del parere dev'essere prevista un'intesa).
 - sentenza 7 aprile 2011, n. 112 (Risorse geotermiche - ferma la loro proprietà provinciale, sono riconducibili alla materia delle miniere, di competenza primaria provinciale, vincolata però dai principi di riforma, legati ad aspetti che riguardano le competenze statali sull'ambiente e sull'energia);
 - sentenza 20 giugno 2013, n. 145 (Potestà legislativa primaria delle province autonome in materia di cave - trova un limite nelle competenze esclusive statali in materia di ambiente. Proroga di lavori di coltivazione di cave - non elude la valutazione d'impatto ambientale, anche perché la normativa provinciale in materia prevede meccanismi di monitoraggio che realizzano un assetto coerente con i livelli (anche comunitari) di tutela ambientale).
- Sul numero 15) (caccia e pesca):
- sentenza 25 novembre 2008, n. 387 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - spetta allo stato fissare standard minimi di tutela, nell'esercizio della sua competenza esclusiva relativa alla tutela dell'ambiente. Zoo - rientrano nella materia statutaria dei parchi per la protezione di flora e fauna, soggetta agli stessi limiti, derogabili solo al rialzo. Sanzioni penali provinciali - è ammissibile l'uso di sanzioni statali per fattispecie coincidenti; non l'autonoma determinazione di fattispecie, o l'incorporazione di sanzioni statali nella legge provinciale);
 - sentenza 21 aprile 2011, n. 151 (Tutela dei funghi e della fauna - non è riportabile alle competenze provinciali in materia di parchi e di caccia, derivanti dallo statuto speciale, ma alla competenza esclusiva statale sulla tutela dell'ambiente - le province, quindi, possono intervenire solo per elevare gli standard di tutela, esercitando altre loro competenze);
 - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - interagisce con le competenze statali in materia ambientale, caratterizzate da trasversalità e primazia - le province possono solo innalzare i livelli di tutela. Comunicazione alla commissione europea delle misure compensative relative a progetti per cui la valutazione d'incidenza dà esito negativo - mancato richiamo delle disposizioni statali - non comporta la loro inapplicabilità).
- Sul numero 16) (alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna):
- sentenza 14 novembre 2007, n. 378 (Ambiente - materia trasversale riservata allo stato, inerente a un interesse pubblico di valore costituzionale primario - il bene unitario ambiente coesiste con altri beni, relativi a sue componenti e concernenti altri interessi, di competenza regionale, limitata da quella statale. Rifiuti - non rientrano fra le competenze statutarie delle province autonome, ma in quelle dello stato, che può attribuire funzioni alle province. Zone di conservazione previste dalle norme europee - sono riconducibili alle competenze provinciali in materia di parchi - la loro designazione, ai sensi delle norme europee, corrisponde all'istituzione dell'area protetta, e dev'essere effettuata d'intesa fra stato e provincia);
 - sentenza 1 agosto 2008, n. 329 (Potestà legislativa in materia di parchi, prevista dallo statuto - comporta che le province, nell'adottare le misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione e alle zone di protezione speciale, non devono conformarsi ai criteri stabiliti con decreto ministeriale in base a una disposizione statale già dichiarata illegittima);
 - sentenza 25 novembre 2008, n. 387 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - spetta allo stato fissare standard minimi di tutela, nell'esercizio della sua competenza esclusiva relativa alla tutela dell'ambiente. Zoo - rientrano nella materia statutaria dei parchi per la protezione di flora e fauna, soggetta agli stessi limiti, derogabili solo al rialzo. Sanzioni penali provinciali - è ammissibile l'uso di sanzioni statali per fattispecie coincidenti; non l'autonoma determinazione di fattispecie, o l'incorporazione di sanzioni statali nella legge provinciale);
 - sentenza 21 aprile 2011, n. 151 (Tutela dei funghi e della fauna - non è riportabile alle competenze provinciali in materia di parchi e di caccia, derivanti dallo statuto speciale, ma alla competenza esclusiva statale sulla tutela dell'ambiente - le province, quindi, possono intervenire solo per elevare gli standard di tutela, esercitando altre loro competenze).
- Sul numero 17) (viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale):
- sentenza 19 dicembre 1966, n. 118 (Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere relative a un elettrodotto di 220 chilovolt - è un'opera a carico dello stato (dato che l'ENEL svolge un servizio na-

- zionalizzato), estranea quindi alle competenze regionali in materia di espropriazioni e di lavori pubblici);
- sentenza 19 maggio 1988, n. 555 (Trasferimento di una struttura dell'ANAS da Bolzano a Trento - è misura organizzativa, che non lede l'autonomia della provincia di Bolzano. Restano fermi, però, gli obblighi derivanti dal principio del bilinguismo);
- sentenza 29 dicembre 2004, n. 428 (Circolazione stradale - non rientra fra le competenze residuali delle regioni - è riportabile alle competenze esclusive statali in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento civile. Competenza provinciale sulla viabilità - riguarda la localizzazione, costruzione e manutenzione di strade: non la circolazione. Poteri prefettizi - le norme statali non toccano i commissari del governo, garantiti da una norma speciale di rango statutario);
- sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 (Lavori pubblici - previsione statutaria d'una materia autonoma - garantisce più autonomia rispetto al riparto costituzionale delle competenze, dove i lavori pubblici sono un'attività connessa alle materie in cui si esplicano - permanenza dei vincoli derivanti da obblighi internazionali, e quindi dai principi europei sulla libera concorrenza nel e per il mercato (attinenti la fase procedimentale che precede il contratto), dai principi dell'ordinamento, e quindi dai rapporti privatistici (attinenti conclusione ed esecuzione del contratto) e dalle norme di riforma economico-sociale (con riflessi finanziari) del codice degli appalti);
- sentenza 12 luglio 2013, n. 187 (Lavori pubblici - regime di maggior favore ricavabile dallo statuto speciale - implica l'applicazione dei relativi limiti, connessi al principio di tutela della concorrenza, derivante da prescrizioni europee, e ai principi dell'ordinamento, comprendenti quelli privatistici - conseguente incostituzionalità di disposizioni provinciali trentine sui bandi-tipo (riservati all'autorità per la vigilanza sui contratti, per esigenze unitarie) e sulle tariffe professionali).

Sul numero 18) (comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia):

- sentenza 15 luglio 1985, n. 207 (Competenze della provincia di Bolzano in materia di servizi pubblici radiotelevisivi - non hanno carattere generale ed esclusivo, ma riguardano funzioni enumerate dalle norme d'attuazione dello statuto (e collegate alla tutela delle minoranze linguistiche) - non comprendono, in particolare, pianificazione e assegnazione delle bande di frequenza - la competenza relativa alle comunicazioni si riferisce alle diversa materia dei trasporti);
- sentenza 14 aprile 1988, n. 449 (Disciplina del personale delle aziende pubbliche di trasporto - rientra nella materia statutaria delle comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale, che è individuata con precisione sufficiente a conferire poteri alle province anche in carenza di norme d'attuazione dello statuto);
- sentenza 26 febbraio 1998, n. 30 (Modalità di organizzazione e gestione dei servizi di trasporto scolastico - rientrano fra le competenze della provincia di Trento in materia di trasporti e assistenza scolastica - allo stato è riservata la sola disciplina della sicurezza dei veicoli, che esige uniformità di parametri a livello nazionale);
- sentenza 13 ottobre 2006, n. 327 (Sicurezza degli impianti a fune - rientra nelle competenze delle province (che infatti hanno disciplinato la materia, senza che lo stato proponesse impugnativa), dato che lo statuto speciale, per questo settore, allarga la competenza dalle modalità di organizzazione e gestione dei servizi alla loro regolamentazione tecnica).

Sul numero 19) (assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali):

- sentenza 15 luglio 1985, n. 207 (Competenze della provincia di Bolzano in materia di servizi pubblici radiotelevisivi - non hanno carattere generale ed esclusivo, ma riguardano funzioni enumerate dalle norme d'attuazione dello statuto (e collegate alla tutela delle minoranze linguistiche) - non comprendono, in particolare, pianificazione e assegnazione delle bande di frequenza - la competenza relativa alle comunicazioni si riferisce alle diversa materia dei trasporti);
- sentenza 28 gennaio 1991, n. 32 (Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi).

Sul numero 20) (turismo e industria alberghiera):

- sentenza 15 luglio 1986, n. 195 (Turismo - la presenza di interessi ultraregionali giustifica l'esercizio di funzioni d'indirizzo e coordinamento anche verso le regioni a statuto speciale, legittimando le norme statali su aspetti come la classificazione alberghiera. Interventi finanziari aggiuntivi dello stato - non si applica l'art. 78 dello statuto, che non si riferisce a singole leggi di stanziamento; né l'art. 79, che non postula l'assegnazione di ogni contributo speciale alle province);

Sul numero 21) (agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica):

- sentenza 3 dicembre 1987, n. 433 (Competenza in materia di agricoltura - comprende gli interventi sulla struttura degli operatori economici, non aggregabili, per strumentalità, alla disciplina statale del mercato. Presenza di spazi vuoti nei regolamenti comunitari - consente comunque allo stato d'intervenire, per dettare indirizzi connessi a interessi nazionali. Principi posti dall'art. 78 dello statuto - non si applicano ai finanziamenti settoriali straordinari);
- sentenza 25 marzo 1992, n. 123 (Animali d'affezione - disciplina riconducibile alla sanità; non alla zootecnia (dove contano gli aspetti produttivi) - sanzioni amministrative - in ragione delle relative competenze sostanziali spetta alle regioni disciplinarle e acquisirle - carattere suppletivo delle norme statali. Assegnazione agli enti locali di parte dei fondi - è ragionevole, dati i loro compiti - non lede l'autonomia finanziaria regionale. Non si applica l'art. 5 della l. n. 386 del 1989).

Sul numero 25) (assistenza e beneficenza pubblica):

- sentenza 9 maggio 1985, n. 139 (Asili-nido - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia assistenziale. Rette di frequenza - non hanno natura tributaria, ma costituiscono la controprestazione, a titolo di concorso negli oneri, di un servizio liberamente richiesto - sono basate su criteri di proporzionalità (e non di progressività));
- sentenza 18 marzo 2005, n. 106 (Anticipazione dell'assegno di mantenimento per i minori in stato di bisogno - rientra nelle competenze statutarie in materia di assistenza).

Sul numero 27) (assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa):

- sentenza 23 luglio 1974, n. 250 (Concessione di prestiti sull'onore a studenti trentini - rientra nella materia dell'assistenza scolastica (e non dell'assistenza sociale), che in base allo statuto non si estende agli studenti universitari - mancata copertura degli oneri relativi al 1973 e ai primi giorni del 1974 - conseguente, parziale illegittimità delle disposizioni approvate dal consiglio);
- sentenza 26 febbraio 1998, n. 30 (Modalità di organizzazione e gestione dei servizi di trasporto scolastico - rientrano fra le competenze della provincia di Trento in materia di trasporti e assistenza scolastica - allo stato è riservata la sola disciplina della sicurezza dei veicoli, che esige uniformità di parametri a livello nazionale).

Sul numero 29) (addestramento e formazione professionale):

- sentenza 28 dicembre 1970, n. 192 (Obbligo di assunzione attraverso liste numeriche anche per le aziende agricole minori - contrasta con i principi statutari sulla tutela delle minoranze. Potestà legislativa integrativa - non comporta una recessione delle disposizioni statali di fronte a quelle regionali di dettaglio. Illegittimità di disposizioni statali che incidono sulle attribuzioni provinciali in materia di formazione professionale dei lavoratori agricoli);
- sentenza 15 luglio 1993, n. 316 (Formazione professionale dei medici - in quanto non radicata nell'istruzione universitaria è riconducibile alle competenze delle province autonome in materia di addestramento e formazione professionale);
- sentenza 14 luglio 2009, n. 213 (Istruzione e formazione professionale - competenze statutarie - sono più ampie di quelle attribuite alle regioni ordinarie dalla costituzione. Principi in materia di istruzione - comprendono la disciplina degli esami di stato per l'accesso a università e alta formazione (che non ammette differenziazioni territoriali) e del passaggio dalla formazione professionale provinciale agli istituti professionali statali).

Art. 9

Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

- 1) polizia locale urbana e rurale;
- 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
- 3) commercio;
- 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
- 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
- 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
- 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
- 8) incremento della produzione industriale;
- 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- 10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
- 11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Giurisprudenza costituzionale

Sul numero 2) (istruzione elementare e secondaria - media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica):

- sentenza 30 maggio 1991, n. 232 (Conservatori musicali - non rientrano nell'istruzione artistica, trasferita alle province autonome; ma poiché le norme d'attuazione dello statuto attribuiscono alla provincia di Bolzano delle competenze in materia di corsi presso il conservatorio, lo stato non può approvarne il calendario scolastico senza intesa con la provincia, in base al principio di leale collaborazione);
- sentenza 14 luglio 2009, n. 213 (Istruzione e formazione professionale - competenze statutarie - sono più ampie di quelle attribuite alle regioni ordinarie dalla costituzione. Principi in materia di istruzione - comprendono la disciplina degli esami di stato per l'accesso a università e alta formazione (che non ammette differenziazioni territoriali) e del passaggio dalla formazione professionale provinciale agli istituti professionali statali);
- sentenza 17 novembre 2010, n. 328 (Principi statali che incidono sulla competenza statutaria in materia di istruzione - vi rientra l'attribuzione al ministro del potere di approvare modelli di pagelle e diplomi. Riproduzione su questi ultimi dell'emblema della repubblica italiana - è espressione di esigenze unitarie riconducibili all'art. 5 della costituzione e all'art. 1 dello statuto).

Sul numero 3) (commercio):

- sentenza 19 febbraio 1965, n. 8 (Magazzini di vendita a prezzo unico - nel silenzio delle norme d'attuazione dello statuto, non rientrano nelle competenze regionali in materia d'incremento delle attività commerciali).

Sul numero 6) (spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza):

- sentenza 10 marzo 1988, n. 277 (Gare automobilistiche - rientrano nella materia degli spettacoli pubblici, che lo statuto speciale attribuisce alle province autonome - i relativi poteri autorizzatori, quindi, spettano ai presidenti delle giunte provinciali (e non a organi dello stato));
- sentenza 26 febbraio 2010, n. 72 (Competenze provinciali in materia di polizia amministrativa - sono connesse alle altre materie attribuite alle province, mentre sono riservati allo stato gli aspetti che toccano la sicurezza e l'ordine pubblico, fra cui rientra la disciplina dei giochi d'azzardo).

Sul numero 7) (esercizi pubblici):

- sentenza 22 giugno 2006, n. 237 (Normativa provinciale sul numero massimo di apparecchi da gioco installabili negli esercizi pubblici - è incostituzionale perché non la si può ricondurre alla competenza statutaria in materia di esercizi pubblici, ma a quella relativa a sicurezza e ordine pubblico attribuita dalla costituzione allo stato, che ha compiutamente disciplinato l'argomento);
- sentenza 26 febbraio 2010, n. 72 (Competenze provinciali in materia di polizia amministrativa - sono connesse alle altre materie attribuite alle province, mentre sono riservati allo stato gli aspetti che toccano la sicurezza e l'ordine pubblico, fra cui rientra la disciplina dei giochi d'azzardo).

Sul numero 8) (incremento della produzione industriale):

- sentenza 14 luglio 1988, n. 796 (Previsione di fondi e incentivi statali in materia di industria e di artigianato - è legittima, in quanto rivesta un carattere di normativa generale sulla programmazione economica, legata a interessi nazionali);

Sul numero 9) (utilizzo delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico):

- sentenza 31 marzo 1961, n. 20 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a uso non idroelettrico e di piccole derivazioni - è di competenza regionale. Dato che i bacini idrici si estendono in altre regioni, però, è necessario un coordinamento con i poteri statali, che può esprimersi solo con norme d'attuazione dello statuto);
- sentenza 7 giugno 1962, n. 46 (Lo stato può imporre prezzi massimi per l'energia idroelettrica spettante alla regione Trentino-Sudtirolo, anche per uniformità tariffaria, in connessione alla politica energetica nazionale. Utilizzazione delle acque pubbliche - la competenza regionale non comprende la fissazione dei prezzi dell'acqua o dell'energia. Materie di competenza regionale - non si possono ampliare (ma, viceversa, si possono restringere) usando criteri finalistici);
- sentenza 7 marzo 1964, n. 13 (Nazionalizzazione dell'energia elettrica - prevale sulle competenze statutarie in materia di acque pubbliche e di derivazioni idroelettriche, perché esprime interessi nazionali e norme di riforma economico-sociale);
- sentenza 30 settembre 1987, n. 302 (Produzione di energia elettrica - un'autorizzazione ministeriale non incide sulle parallele competenze provinciali in materia di utilizzazione delle acque pubbliche);
- sentenza 20 dicembre 2002, n. 533 (Controllo preventivo del governo sulle leggi provinciali - è venuto meno in seguito alla riforma costituzionale del 2001. Approvazione di norme identiche a quelle impugnate, per sottrarle al giudizio di costituzionalità - uso distorto della potestà legislativa - trasferimento della questione sulle nuove norme. Inesistenza di un principio per cui l'insegnamento presso scuole private dovrebbe ricevere un punteggio diverso da quello presso scuole statali. Stretta attinenza fra titoli di studio per l'accesso agli esami di abilitazione e discipline insegnate - è un principio dell'ordinamento. Sovracanoni sulle derivazioni a scopo idroelettrico - non riguardano la materia delle utilizzazioni d'acqua, ma quella della finanza locale - non possono essere sottratti ai consorzi di comuni del bacino imbrifero montano senza ledere l'autonomia finanziaria comunale);
- sentenza 1 aprile 2011, n. 109 (Rischio idrogeologico - è riconducibile alle competenze provinciali in materia di calamità e di utilizzazione delle acque pubbliche - gli interventi statali, quindi, devono rispettare le procedure concordate previste dalle norme d'attuazione dello statuto);
- sentenza 31 maggio 2013, n. 114 (Richiesta disponibilità dei terreni, anziché dichiarazione di pubblica utilità, in relazione a piccole derivazioni idroelettriche - non attiene la materia costituzionale della produzione dell'energia, ma quelle degli espropri e dell'utilizzo delle acque pubbliche, previste dallo statuto speciale trentino-sudtirolese - non contrasta con le disposizioni statali in materia, né coi principi costituzionali di uguaglianza e di libera iniziativa economica);

- sentenza 11 giugno 2014, n. 169 (Interventi sugli scarichi delle grandi dighe e sui sedimenti accumulati nei loro serbatoi, per prevenire il dissesto idrogeologico - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia di calamità e di acque pubbliche - lo statuto e le sue norme d'attuazione si fanno già carico delle esigenze di coordinamento con lo stato - illegittima attribuzione di ulteriori funzioni al ministero dell'ambiente).

Sul numero 10) (igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera):

- sentenza 26 giugno 1965, n. 51 (Potere di classificare gli ospedali - non rientra nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - non rientra nelle competenze regionali sull'assistenza sanitaria e ospedaliera, perché la classificazione inciderebbe su questioni di competenza statale);
- sentenza 22 dicembre 1977, n. 154 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico - rientrano nella materia "igiene e sanità", che lo statuto speciale attribuisce alle province);
- sentenza 17 marzo 1988, n. 305 (Disposizioni statali sulla qualità delle acque di balneazione - non incidono sulle competenze delle province autonome in materia di utilizzazione delle acque, opere idrauliche, tutela del paesaggio o inquinamenti, ma su quelle relative a igiene e sanità - disciplinano legittimamente i parametri di qualità e le connesse procedure tecniche di rilevazione, per garantire uniformi condizioni di salute a livello nazionale);
- sentenza 17 marzo 1988, n. 306 (Disposizioni statali sulla qualità delle acque potabili - non incidono sulle competenze delle province autonome in materia di opere idrauliche, tutela del paesaggio, acquedotti e lavori pubblici, ma su quelle relative a igiene e sanità e all'utilizzazione delle acque pubbliche - disciplinano legittimamente requisiti di qualità e connesse procedure tecniche di rilevazione, per garantire uniformi condizioni sanitarie a livello nazionale);
- sentenza 23 giugno 1988, n. 699 (Inquinamento atmosferico - materia riconducibile alla tutela della salute, di competenza delle province autonome in base all'art. 9, n. 10 dello statuto speciale);
- sentenza 16 febbraio 2006, n. 59 (Divieto di fumo - rientra fra i principi statali che vincolano le province in base all'art. 9 dello statuto speciale - la provincia, quindi, non può disporre di una disciplina organica, sostitutiva di quella statale);
- sentenza 13 giugno 2006, n. 222 (Tutela dai cani pericolosi - non rientra nella competenza statutaria in materia di igiene e sanità, ma in quella statale relativa alla sicurezza e all'ordine pubblico);
- sentenza 28 dicembre 2006, n. 449 (Accesso alla dirigenza del servizio sanitario - rientra nella materia statutaria della sanità - comporta il rispetto dei principi fondamentali derivanti dalle norme statali, in particolare quanto ai requisiti per l'accesso alle qualifiche. Disciplina della figura professionale sanitaria di massaggiatore - rientra nella materia delle professioni, per cui valgono anche in Trentino-Sudtirolo le competenze derivanti dalla costituzione);
- sentenza 23 febbraio 2007, n. 50 (Regime del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari - rientra nella materia costituzionale della tutela della salute e in quella statutaria della sanità - esclusività (o meno) del rapporto di lavoro - espressione di un principio fondamentale, di competenza statale);
- sentenza 16 marzo 2007, n. 80 (Sanità - liste d'attesa - rientrano fra i livelli essenziali di assistenza, di competenza statale, applicabili anche in presenza della competenza statutaria in materia di sanità - l'attività di verifica delle liste d'attesa, però, rientra nelle competenze provinciali);
- sentenza 14 marzo 2008, n. 62 (Disciplina dei rifiuti - rientra nella tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale - le province autonome possono intervenire in base alle competenze statutarie in materia di tutela del paesaggio, urbanistica, igiene e sanità - però le disposizioni provinciali, per non essere incostituzionali, non possono derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo stato, e devono adeguarsi alle direttive comunitarie);
- sentenza 14 novembre 2008, n. 371 (Sanità - attribuzioni delle province autonome - sono meno ampie di quelle in materia di tutela della salute (comprendente l'organizzazione sanitaria) previste dall'art. 117 della costituzione, dunque applicabile alle province. Principi riservati allo stato - comprendono quelli connessi all'attività libero-professionale intramuraria. Poteri sostitutivi previsti dall'art. 120 della costituzione - valgono anche per le province autonome).

Art. 10

Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i sindaci interessati.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 6 febbraio 1991, n. 48 (Diritto di precedenza per i lavoratori residenti in provincia di Bolzano - in base allo statuto riguarda solo l'assunzione mediante le liste di collocamento, e non l'assunzione diretta da parte dei datori di lavoro).

Art. 11

La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata.

La provincia nomina il presidente e il vice presidente della cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 2 febbraio 1990, n. 45 (Pareri previsti dall'art. 11 dello statuto, nella materia (d'interesse nazionale) del credito - non si estendono ad atti generali o normativi dello stato. Pareri negativi della provincia - non comportano, per il ministero, l'obbligo di adottare un provvedimento espresso: basta che la provincia sia messa nelle condizioni di esprimere il suo parere);
- sentenza 28 novembre 1990, n. 525 (Potere provinciale di nominare presidente e vicepresidente delle casse di risparmio - riguarda gli istituti che hanno sede e sportelli solo in regione - le disposizioni statutarie in materia devono essere interpretate in senso restrittivo, anche tenendo conto delle norme d'attuazione);
- sentenza 8 giugno 1994, n. 224 (Art. 11 dello statuto - competenze delle province su apertura e trasferimento di sportelli bancari - la nuova disciplina del credito, ispirata dai principi comunitari della libertà di stabilimento, ha fatto mancare il loro presupposto - residuano poteri consultivi riferiti a banche extracomunitarie. Leggi statali attuative di direttive comunitarie - conferma la possibilità che incidano su competenze fissate in norme di rango costituzionale);
- sentenza 20 dicembre 2007, n. 438 (Fondazioni bancarie - sono diventate persone giuridiche private, per cui valgono le competenze statali in materia di ordinamento civile - di conseguenza non si applicano le norme dello statuto speciale in materia di aziende di credito a carattere regionale).

Art. 12

Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

I presidenti delle province territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Il ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 31 marzo 1961, n. 20 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a uso non idroelettrico e di piccole de-

- rivazioni - è di competenza regionale. Dato che i bacini idrici si estendono in altre regioni, però, è necessario un coordinamento con i poteri statali, che può esprimersi solo con norme d'attuazione dello statuto);
- sentenza 1 aprile 1985, n. 94 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - la loro riserva allo stato, deducibile dall'art. 12 dello statuto, non consente di spostare la competenza a livello provinciale per motivi attinenti la tutela del paesaggio, pur tenendo conto del valore costituzionale di quest'ultima; che si può esprimere negli strumenti di coordinamento previsti dallo statuto);
- sentenza 22 maggio 1987, n. 182 (Art. 13, quarto comma dello statuto speciale - se interpretato in connessione con l'art. 12 non attribuisce agli enti locali una posizione preferenziale analoga a quella dell'ENEL, nelle concessioni di grande derivazione idroelettrica nuove o da rinnovare; nelle ipotesi ordinarie (e in caso di proroga) si applica quest'ultimo articolo. Quindi la normativa generale dello stato vale anche in provincia);
- sentenza 27 dicembre 1991, n. 482 (Legge relativa al piano energetico nazionale - soddisfa un interesse nazionale preminente, che giustifica una disciplina statale unitaria. Attribuzione alle province autonome di poteri meramente consultivi, in procedimenti relativi agli idrocarburi (che attengono la materia delle miniere) - comporta una sottrazione di competenze insufficientemente compensata: al posto del parere dev'essere prevista un'intesa).

Art. 13

Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 31 marzo 1961, n. 20 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a uso non idroelettrico e di piccole derivazioni - è di competenza regionale. Dato che i bacini idrici si estendono in altre regioni, però, è necessario un coordinamento con i poteri statali, che può esprimersi solo con norme d'attuazione dello statuto);
- sentenza 7 giugno 1962, n. 46 (Lo stato può imporre prezzi massimi per l'energia idroelettrica spettante alla regione Trentino-Sudtirolo, anche per uniformità tariffaria, in connessione alla politica energetica nazionale. Utilizzazione delle acque pubbliche - la competenza regionale non comprende la fissazione dei prezzi dell'acqua o dell'energia. Materie di competenza regionale - non si possono ampliare (ma, viceversa, si possono restringere) usando criteri finalistici);
- sentenza 7 marzo 1964, n. 13 (Nazionalizzazione dell'energia elettrica - prevale sulle competenze statutarie in materia di acque pubbliche e di derivazioni idroelettriche, perché esprime interessi nazionali e norme di riforma economico-sociale);
- sentenza 3 agosto 1976, n. 217 (Fissazione di tariffe dell'energia elettrica relativamente a categorie di utenti e a servizi pubblici, da parte della provincia, in base allo statuto - dev'essere rispettata dallo stato, quand'esso disciplina le tariffe sul territorio nazionale);
- sentenza 22 maggio 1987, n. 182 (Art. 13, quarto comma dello statuto speciale - se interpretato in connessione con l'art. 12 non attribuisce agli enti locali una posizione preferenziale analoga a quella dell'ENEL, nelle concessioni di grande derivazione idroelettrica nuove o da rinnovare; nelle ipotesi ordinarie (e in caso di proroga) si applica quest'ultimo articolo. Quindi la normativa generale dello stato vale anche in provincia);
- sentenza 11 febbraio 1988, n. 157 (Tariffe elettriche - in base all'art. 13 dello statuto le province non hanno un competenza generale in materia, ma possono disciplinare solo le tariffe per i beneficiari di energia fornita gratuitamente alla provincia, sulla base dei provvedimenti statali, che fissano il limite massimo del prezzo e variano la

- base di calcolo per la diminuzione provinciale);
- sentenza 27 dicembre 1991, n. 482 (Legge relativa al piano energetico nazionale - soddisfa un interesse nazionale preminente, che giustifica una disciplina statale unitaria. Attribuzione alle province autonome di poteri meramente consultivi, in procedimenti relativi agli idrocarburi (che attengono la materia delle miniere) - comporta una sottrazione di competenze insufficientemente compensata: al posto del parere dev'essere prevista un'intesa);
- sentenza 1 aprile 2014, n. 64 (Grandi derivazioni idroelettriche - competenze concorrenti delle province autonome, in base all'art. 117 della costituzione - ricostruzione - canoni di concessione - le norme statali di principio non vietano di differenziarli secondo criteri di progressività - è legittimo prevederne l'adeguamento periodico sulla base degli indici ISTAT - nei rapporti di durata non sono vietati prevedibili e non improvvisi mutamenti sfavorevoli ai beneficiari).

Art. 14

È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 12 maggio 2011, n. 165 (Energia - la costituzione ci attribuisce competenze più ampie di quelle derivanti da statuto e norme d'attuazione. Le norme statali stabiliscono forme di coinvolgimento maggiori rispetto a quelle previste dall'art. 14 dello statuto. Censura poteri sostitutivi del governo non conformi all'art. 120 della costituzione e al principio di leale collaborazione (connesso all'attrazione in sussidiarietà) per insufficiente coinvolgimento regionale);
- sentenza 11 giugno 2014, n. 169 (Interventi sugli scarichi delle grandi dighe e sui sedimenti accumulati nei loro serbatoi, per prevenire il dissesto idrogeologico - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia di calamità e di acque pubbliche - lo statuto e le sue norme d'attuazione si fanno già carico delle esigenze di coordinamento con lo stato - illegittima attribuzione di ulteriori funzioni al ministero dell'ambiente).

Art. 15

Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.

Note al testo

- Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 17 giugno 1987, n. 227 (Ripartizione su base etnica dei benefici in materia di edilizia sociale - poiché deroga il principio di uguaglianza è applicabile solo ai casi espressamente previsti dalla legge, fra cui non rientra quello in giudizio - conseguente inammissibilità del ricorso);
- sentenza 10 giugno 1988, n. 633 (Normativa statale sulle miniere - è espressiva di interessi nazionali che giustificano un intervento anche di dettaglio in materie di competenza esclusiva provinciale, sorretto da esigenze unitarie infrazionabili e temperato dall'acquisizione di pareri - nella materia non si applicano i meccanismi finanziari dell'art. 15 dello statuto. Accordi previsti dall'art. 78 dello statuto - non si riferiscono a singoli stanziamenti, ma alla quota annuale dei tributi);
- sentenza 29 luglio 1992, n. 382 (Contributi statali straordinari per l'autotrasporto - presenza di interessi nazionali non frazionabili - normativa di programmazione economica, che consente di derogare i meccanismi di finanziamento dell'art. 15 dello statuto speciale - non sono in ballo livelli minimi di prestazioni da garantire uniformemente a livello nazionale: quindi le province autonome non partecipano alla ripartizione dei fondi in base all'art. 5 della l. 386/1989);
- sentenza 10 novembre 1992, n. 427 (Piccole imprese - agevolazioni statali in termini di crediti d'imposta - non violano le disposizioni finanziarie dello statuto, dato che queste non garantiscono un preciso flusso finanziario - natura di normativa generale sulla programmazione economica (che attiva la deroga ai meccanismi ordinari di finanziamento, prevista dall'art. 15 dello statuto), connessa a interessi nazionali infrazionabili, con esigenze di coordinamento a livello tecnico (e non politico) - legami coi settori dell'industria (diverso dall'incremento della produzione industriale di cui parla lo statuto), artigianato, commercio e servizi. Ruolo meramente istruttorio delle regioni - è illegittima solo la previsione di poteri sostitutivi in carenza di garanzie procedurali).

Capo IV

Disposizioni comuni alla regione ed alle province

Art. 16

Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano

attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle province, ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 9 luglio 1956, n. 16 (Amministrazione straordinaria e liquidazione coattiva degli enti creditizi - non è riconducibile alle competenze legislative regionali in materia di ordinamento del credito (né alle parallele competenze amministrative), ma a quella statale del controllo e della vigilanza sul credito, anche per la presenza di interessi nazionali);
- sentenza 9 marzo 1957, n. 39 (Delega di funzioni amministrative dalla regione alle province, in base allo statuto - non può comprendere le funzioni delegate dallo stato alla regione - la titolarità delle funzioni resta alla regione, che mantiene poteri di vigilanza, controllo e sostituzione - deve avere un oggetto specifico e determinato);
- sentenza 7 dicembre 1964, n. 101 (Competenze normative e amministrative in materia di caccia - sono transitate alla regione Trentino-Sudtirolo in base al d.p.r. n. 574 del 1951 - quindi non si applicano le disposizioni statali successive che affidano funzioni alle province; né si può usare a tal fine la disposizione dello statuto che tiene ferme le funzioni già attribuite alle province);
- sentenza 15 luglio 1969, n. 136 (Norme d'attuazione dello statuto speciale - non sono necessarie quando lo statuto delimita con precisione l'oggetto della potestà legislativa attribuita a regione o province autonome - l'VIII disposizione transitoria della costituzione, se applicabile alle autonomie speciali, riguarda le funzioni non trasferite dallo statuto e, comunque, il trasferimento di dipendenti statali);
- sentenza 28 aprile 1989, n. 242 (Funzione d'indirizzo e coordinamento - è il risvolto positivo, a livello amministrativo, del limite dell'interesse nazionale: quindi può incidere sulle competenze primarie degli statuti speciali - è attenuata dall'interesse a tutelare le minoranze - non include il coordinamento tecnico statistico. Potere (formale) di trasmettere direttive governative - legittima attribuzione al commissario del governo. Accordo Degasperi-Gruber - non attribuisce basi costituzionali diverse all'autonomia sudtirolese, ma è una sua chiave interpretativa);
- sentenza 19 luglio 2004, n. 236 (Parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative - vale ancora, per le competenze fondate nello statuto speciale. Controllo sostitutivo previsto dall'art. 120 della costituzione - non si applica alle competenze disciplinate dagli statuti speciali: per esse opera il potere sostitutivo previsto dagli statuti. Funzioni del commissario del governo - non sono disciplinabili a livello regolamentare, anziché attraverso norme di attuazione).

Art. 17

Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

Art. 18

La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.

Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 9 marzo 1957, n. 39 (Delega di funzioni amministrative dalla regione alle province, in base allo statuto - non può comprendere le funzioni delegate dallo stato alla regione - la titolarità delle funzioni resta alla regione, che mantiene poteri di vigilanza, controllo e sostituzione - deve avere un oggetto specifico e determinato);
- sentenza 31 maggio 1960, n. 36 (Nomina di un commissario straordinario per procedere, in luogo di un sindaco, ad alcune nomine nel corpo dei vigili del fuoco volontari - competenza della giunta regionale, dato che la regione, in base allo statuto speciale, conserva la titolarità delle funzioni delegate, compresi i poteri di vigilanza; che quindi non sono attribuiti alle province in seguito all'esercizio delle funzioni in parola da parte dei comuni);

- sentenza 15 giugno 1960, n. 40 (Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Delega di funzioni amministrative alle province, in base all'art. 47 dello statuto - non è obbligatoria. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costituzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo).

Art. 19

Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva,

sentito il parere del soprintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino - Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 28 aprile 1976, n. 101 (Previsione di scuole con insegnamento paritetico del tedesco e dell'italiano, nelle località ladine - può derogare al principio dell'insegnamento nella lingua materna degli alunni, ma è legittima, perché deriva direttamente dallo statuto speciale);
- sentenza 23 dicembre 1994, n. 445 (Sovrintendente delle scuole di lingua italiana in Sudtirolo - non è equiparabile agli altri direttori di dipartimento provinciali quanto a disciplina della nomina e della revoca - le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto rientrano fra le competenze statali, per le quali gli uffici provinciali dell'intendenza svolgono meri compiti di supporto burocratico);
- ordinanza 19 dicembre 2006, n. 430 (Previsione dell'insegnamento della seconda lingua a partire dalla seconda o dalla terza classe elementare, in base all'art. 19 dello statuto speciale - non vieta di anticiparne l'insegnamento; obbliga solo a garantirlo, a partire da quelle classi).

Art. 20

I presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 4 luglio 1956, n. 14 (Presidenti delle giunte provinciali - attribuzioni in materia di pubblica sicurezza - non comportano decentramento istituzionale delle relative funzioni alle province - quindi sono legittime le norme d'attuazione dello statuto che concentrano nel commissario del governo i poteri di vigilanza su queste attribuzioni);
- sentenza 14 luglio 1986, n. 191 (Competenza regionale in materia tributaria - non si estende ai tributi connessi agli atti in materia di pubblica sicurezza, su cui l'art. 20 dello statuto attribuisce poteri al presidente della giunta provinciale come organo dello stato, e non della provincia. La disciplina dei relativi ricorsi amministrativi è di competenza statale);
- sentenza 25 febbraio 1988, n. 211 (Trattamento dei malati di mente - lo stato può trasformarlo in problema essenzialmente socio-sanitario, assottigliando i poteri di pubblica sicurezza che in base all'art. 20 dello statuto spetterebbero ai presidenti delle giunte provinciali - le relative attribuzioni non possono essere ancorate al significato dei termini vigente quando è stata approvata la norma statutaria);
- sentenza 28 gennaio 1991, n. 32 (Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti).

- ti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi);
- sentenza 1 luglio 2009, n. 196 (Ordine pubblico e sicurezza - conferma che le province autonome non hanno competenze proprie in materia: l'attribuzione di poteri ai loro presidenti, in base all'art. 20 dello statuto, è fatta nella veste di ufficiali del governo. Quindi lo stato può disciplinare i connessi poteri di ordinanza dei sindaci, che per esigenze di ordine pubblico possono comprimere temporaneamente le competenze provinciali in altre materie);
- sentenza 26 febbraio 2010, n. 72 (Competenze provinciali in materia di polizia amministrativa - sono connesse alle altre materie attribuite alle province, mentre sono riservati allo stato gli aspetti che toccano la sicurezza e l'ordine pubblico, fra cui rientra la disciplina dei giochi d'azzardo).

Art. 21

I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle province in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

Note al testo

- Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 22

Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione e i presidenti delle province possono richiedere l'intervento e la assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.

Note al testo

- Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 23

La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 25 novembre 2008, n. 387 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - spetta allo stato fissare standard minimi di tutela, nell'esercizio della sua competenza esclusiva relativa alla tutela dell'ambiente. Zoo - rientrano nella materia statutaria dei parchi per la protezione di flora e fauna, soggetta agli stessi limiti, derogabili solo al rialzo. Sanzioni penali provinciali - è ammissibile l'uso di sanzioni statali per fattispecie coincidenti; non l'autonoma determinazione di fattispecie, o l'incorporazione di sanzioni statali nella legge provinciale).

Titolo II

Organi della regione e delle province

Capo I

Organi della regione

Art. 24

Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

Note al testo

- Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 25

Il Consiglio regionale è composto dai membri dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 17 febbraio 1987, n. 42 (Esercizio dell'elettorato attivo per i consigli comunali della provincia di Bolzano - si applica il criterio del maggior periodo di residenza nel quadriennio, previsto dall'art. 25 dello statuto speciale - sono conseguentemente illegittime le norme di attuazione dello statuto e le leggi regionali che stabiliscono un criterio diverso);
- sentenza 21 ottobre 1998, n. 356 (Previsione di soglie nelle elezioni regionali - rende più difficile l'accesso alla rappresentanza per il gruppo linguistico ladino, confliggendo con il principio di tutela delle minoranze linguistiche);
- sentenza 16 giugno 2006, n. 232 (Interpretazione autentica di una legge regionale in materia elettorale - non spetta più al consiglio regionale, dato che la competenza in materia di elezioni è passata alle province).

Art. 26

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 27

L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica.

Note al testo

- Articolo già sostituito dall'art. 5 della l. cost. 12 aprile 1989, n. 3, e così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 28

I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di

una delle Camere, di un altro consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.

Note al testo

- Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 29
omissis

Note al testo

- Articolo abrogato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 30

Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti e i segretari.

Il presidente e i vice presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice presidenti del Consiglio regionale, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente o dei nuovi vice presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice presidenti coadiuvano il presidente, il quale sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 31

Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Art. 32

Il Presidente ed i vice presidenti del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Ove il Presidente od i vice presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla

convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione.

Se il Presidente della Regione non convoca il consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 33

Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49 bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49 bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

I consigli provinciali sciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi consigli provinciali.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 34

Il Consiglio regionale è convocato dal suo presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 35

Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo.

Note al testo

- Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 36

La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga al-

la rappresentanza proporzionale.

Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 37

Il presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del presidente e dei componenti la giunta da parte del nuovo consiglio.

I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Note al testo

- Il secondo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 38

Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 39

Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il consiglio entro quindici giorni.

Note al testo

- Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 40

Il Presidente della Regione rappresenta la regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la regione.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 29 maggio 1974, n. 151 (Partecipazione dei presidenti di regione o provincia autonoma al consiglio dei ministri - presuppone la presenza di un interesse giuridicamente rilevante e differenziato. Nuove norme statali che eliminano le azioni al portatore - abrogano le preesistenti leggi regionali in contrasto con esse).

Art. 41

Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Note al testo

- Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 42

Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della regione.

Note al testo

- Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 43

Il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

Note al testo

- Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 44

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
- 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
- 3) l'amministrazione del patrimonio della regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
- 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
- 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 28 luglio 1959, n. 50 (Potere di adottare decreti-legge - non appartiene alle giunte delle regioni a statuto speciale, che in base ad alcuni statuti (non suscettibili di interpretazione analogica) possono adottare solo provvedimenti amministrativi urgenti di competenza consiliare);
- sentenza 15 giugno 1960, n. 40 (Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costituzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo);
- sentenza 30 dicembre 1961, n. 73 (Atti di controllo delle province autonome sugli enti locali - sono atti definitivi, in base ai principi stabiliti dalle leggi dello stato - quindi non ammettono ricorsi gerarchici impropri alla giunta regionale: questi dovrebbero essere espressamente previsti dalla legge, data la loro eccezionalità).

Art. 45

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo partico-

lare la regione.

Art. 46

Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Capo II *Organi della provincia*

Art. 47

Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente stesso.

Nella provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 48

Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 10 giugno 1994, n. 233 (Minoranze linguistiche - per tutelarle si può prevedere un trattamento differenziato; ma entro certi limiti, connessi anche alla loro numerosità e soprattutto al temperamento con altri valori - rappresentanza dei ladini nel consiglio provinciale trentino - dato che deroga valori costituzionali come l'uguaglianza del voto non può essere garantita con disposizioni di natura non costituzionale, come quelle regionali);
- sentenza 21 ottobre 1998, n. 356 (Previsione di soglie nelle elezioni regionali - rende più difficile l'accesso alla rappresentanza per il gruppo linguistico ladino, confliggendo con il principio di tutela delle minoranze linguistiche).

Art. 48 bis

I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Note al testo

- Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 48 ter

Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il presidente, un vice presidente e i segretari.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il presidente, due vice

presidenti e i segretari. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente. Il presidente designa il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano.

Note al testo

- Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 49

Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 49 bis

Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la giunta o il suo presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere prorogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

Note al testo

- Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 50

La Giunta provinciale di Trento è composta del presidente, del vice presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del presidente, di due vice presidenti e degli assessori.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 51

Si applicano al presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 52

Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza della provincia.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

Il Presidente della Provincia determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino ufficiale" della regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 30 dicembre 1961, n. 72 (Decreto di occupazione d'urgenza di immobili - ricade nelle competenze statali, e non in quelle provinciali relative ai provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sicurezza. Requisizione di alloggi popolari - data la sua temporaneità non incide sull'assegnazione degli alloggi, che sarebbe di competenza provinciale);

- Sentenza 29 maggio 1974, n. 151 (Partecipazione dei presidenti di regione o provincia autonoma al consiglio dei ministri - presuppone la presenza di un interesse giuridicamente rilevante e differenziato. Nuove norme statali che eliminano le azioni al portatore - abrogano le preesistenti leggi regionali in contrasto con esse).
- sentenza 19 febbraio 1976, n. 34 (Riforma tributaria - decreti attuativi - partecipazione del presidente della provincia di Bolzano al consiglio dei ministri - non era necessaria, per mancanza di un interesse differenziato. Benefici fiscali ai sindacati rappresentati nel CNEL - non violano il principio di tutela delle minoranze linguistiche, perché le associazioni locali possono aderire a organizzazioni maggiori e perché lo stato professionale assorbe le diversità linguistiche);
- sentenza 16 marzo 1976, n. 45 (Provvedimenti contingibili e urgenti del presidente della giunta provinciale - potere di sostituzione del commissario del governo, in caso di inadempienza, in base alle norme di attuazione dello statuto - è giustificato dalla qualità di ufficiale del governo attribuibile al presidente, nell'esercizio di queste funzioni);
- sentenza 22 luglio 1976, n. 180 (Intervento dei presidenti delle province in consiglio dei ministri - prima dell'emanazione delle relative norme d'attuazione non era prescritto per gli atti legislativi. Quote variabili d'imposta - in base allo statuto devono essere determinate in base a un accordo, e non a un semplice parere. Modificazioni della parte finanziaria dello statuto - la relativa, concorde richiesta dev'essere deliberata formalmente dagli organi competenti);
- sentenza 15 luglio 1985, n. 206 (Competenza della provincia di Bolzano in materia radiotelevisiva - non ha carattere generale ed esclusivo. Convenzione sulla trasmissione di programmi radiotelevisivi nelle lingue tedesca e ladina - approvazione del consiglio dei ministri - postula l'intervento del presidente della provincia, in base all'art. 52 dello statuto);
- sentenza 4 maggio 1990, n. 224 (Leggi delega - sono impugnabili autonomamente, senza dover attendere i decreti delegati. Proporzionale etnica - si applica anche se non esplicitamente richiamata: quindi bisogna interpretare le norme statali come non derogatorie delle norme d'attuazione dello statuto (quanto a riduzione dei compartimenti doganali) o inapplicabili alla provincia di Bolzano (quanto al trasferimento di dipendenti). Partecipazione del suo presidente al consiglio dei ministri - non è necessaria, per carenza di un interesse differenziato);
- sentenza 31 luglio 1990, n. 381 (Autonomia speciale - deve riflettersi sulle finanze, in relazione alle maggiori competenze; ma non giustifica la pretesa di partecipare a tutti i fondi settoriali destinati ad altre regioni. Riduzione di finanziamenti settoriali a regioni speciali - se non altera gravemente la corrispondenza fra oneri e bisogni è legittima, anche tenendo conto dei maggiori benefici goduti in passato. In mancanza di un interesse proprio e peculiare della regione non è necessaria la partecipazione del suo presidente al consiglio dei ministri);
- sentenza 28 gennaio 1991, n. 32 (Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi);
- sentenza 31 gennaio 1991, n. 37 (Interessi nazionali non frazionabili - giustificano la compressione di ogni competenza regionale, anche con misure di dettaglio. Intervento del presidente della provincia in consiglio dei ministri - è necessario solo quando sono in questione interessi provinciali differenziati. Poteri sostitutivi statali - attribuibili solo ad autorità di governo, per inadempimento di attività prive di discrezionalità nell'an e soggette a termini perentori - in base al principio di leale collaborazione, però, richiedono garanzie procedurali);
- sentenza 1 luglio 2009, n. 196 (Ordine pubblico e sicurezza - conferma che le province autonome non hanno competenze proprie in materia: l'attribuzione di poteri ai loro presidenti, in base all'art. 20 dello statuto, è fatta nella veste di ufficiali del governo. Quindi lo stato può disciplinare i connessi poteri di ordinanza dei sindaci, che per esigenze di ordine pubblico possono comprimere temporaneamente le competenze provinciali in altre materie).

Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

Note al testo

- Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;

- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 17 aprile 1957, n. 57 (Giunte delle province autonome - adozione di provvedimenti di competenza consiliare, in via d'urgenza - comprende i ricorsi costituzionali. Necessità di un voto favorevole sui singoli articoli e sull'intero testo di una legge - vale in consiglio regionale, come principio fondamentale delle assemblee legislative. Votazione separata per gruppi linguistici - non può estendersi dai bilanci alle altre leggi che contengono disposizioni finanziarie);
- sentenza 19 giugno 1958, n. 38 (Province autonome - non hanno legittimazione attiva nei giudizi per regolamento di competenza nei confronti dello stato - hanno legittimazione passiva nei conflitti di attribuzione sollevati dallo stato. Poteri di vigilanza e tutela sugli atti degli enti locali, spettanti alle giunte provinciali - comprendono poteri sostitutivi e, in particolare, la nomina di commissari straordinari);
- sentenza 5 maggio 1959, n. 23 (Potere governativo di annullare atti amministrativi illegittimi - non è superato dai poteri di vigilanza sui comuni da parte delle giunte provinciali, previsti dallo statuto);
- sentenza 31 maggio 1960, n. 36 (Nomina di un commissario straordinario per procedere, in luogo di un sindaco, ad alcune nomine nel corpo dei vigili del fuoco volontari - competenza della giunta regionale, dato che la regione, in base allo statuto speciale, conserva la titolarità delle funzioni delegate, compresi i poteri di vigilanza; che quindi non sono attribuiti alle province in seguito all'esercizio delle funzioni in parola da parte dei comuni);
- sentenza 30 dicembre 1961, n. 73 (Atti di controllo delle province autonome sugli enti locali - sono atti definitivi, in base ai principi stabiliti dalle leggi dello stato - quindi non ammettono ricorsi gerarchici impropri alla giunta regionale: questi dovrebbero essere espressamente previsti dalla legge, data la loro eccezionalità);
- sentenza 13 luglio 1963, n. 128 (Uso della lingua tedesca - competenza dello stato - la regione non può riprodurre materialmente, in una sua legge, le norme statali. Scioglimento dei consigli comunali - non rientra fra le competenze regionali, né fra quelle provinciali di vigilanza e tutela sui comuni. Indagini statistiche - la regione e le province non possono imporle, quando esse riguardano materie d'interesse statale);
- sentenza 15 maggio 1987, n. 167 (Interessi unitari relativi alla difesa - la normativa statale li coordina correttamente con le autonomie locali, prevedendo strumenti di concertazione - le leggi provinciali sui parchi non possono imporre divieti in materia, prescindendo da questi strumenti. La legge statale non può definire la competenza di organi provinciali senza tener conto delle generali attribuzioni alle giunte in base all'art. 54, n. 6 dello statuto speciale);
- sentenza 19 dicembre 1990, n. 545 (Servitù militari - rinnovata previsione che i rappresentanti delle province autonome in un comitato siano nominati dai presidenti delle giunte previa designazione dei consigli, anziché dalle giunte, com'è richiesto dallo statuto e come ha stabilito una precedente sentenza della corte - illegittimità della relativa disposizione statale);
- sentenza 17 ottobre 1991, n. 386 (Unità sanitarie locali - istituzione di nuovi organi, anche transitori: è un principio di riforma economico-sociale - controllo sugli atti: non è assimilabile al controllo sugli organi previsto dall'art. 54, n. 5 dello statuto - poteri sostitutivi: sono attribuibili al ministro, in relazione a interessi di rilievo costituzionale; ma non al commissario del governo, che non è riconducibile agli organi di governo previsti dall'art. 92 della costituzione);
- sentenza 6 giugno 2012, n. 142 (Ricorsi costituzionali - ratifica consiliare della delibera adottata in via d'urgenza dalla giunta - deve precedere il deposito del ricorso o, comunque, il termine per la costituzione in giudizio. Addizionale erariale sulla tassa automobilistica - la sua riserva allo stato è illegittima perché non ha limiti temporali: quindi viola le norme d'attuazione dello statuto - i nove decimi del suo gettito, dunque, spettano alla provincia, in base allo statuto).

Titolo III
Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Art. 55

I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione.

Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia e sono vistate dal commissario del Governo competente.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Anche in base alla giurisprudenza costituzionale si ritiene che il controllo preventivo del governo sulle leggi regionali e provinciali, previsto dall'articolo qui annotato, sia superato in seguito alla sostituzione dell'art. 127 della Costituzione da parte dell'art. 8 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 7 aprile 1987, n. 107 (Interesse nazionale - può essere evocato in un giudizio di legittimità costituzionale (e non solo di merito). Collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali - deve comprendere un componente designato dal ministro del tesoro, per non violare una norma fondamentale della riforma sanitaria e per garantire le informazioni necessarie al coordinamento della finanza pubblica richiesto dall'art. 119 della costituzione);
- sentenza 30 dicembre 1987, n. 611 (Pubblicazione di un atto normativo nel giornale ufficiale - è determinante, rispetto a ogni altra forma di conoscenza legale. Deliberazione del bilancio regionale da parte dell'organo di riesame previsto dall'art. 84 dello statuto - è un atto normativo primario - ha lo stesso regime della legge di bilancio, anche dal punto di vista dei controlli);
- sentenza 9 marzo 1989, n. 102 (Osservazioni governative in sede di rinvio di leggi provinciali - non sono vere e proprie censure: quindi non possono costituire motivo di ricorso costituzionale. Elenco delle materie di competenza legislativa provinciale, nello statuto - stabilisce il confine fra competenze statali e provinciali, e non una riserva assoluta di legge - quindi è legittimo il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, in materia di pubblico impiego);
- sentenza 26 luglio 2002, n. 408 (Controllo preventivo sulle leggi provinciali, in base all'art. 55 dello statuto - è superato in seguito alla soppressione dei controlli preventivi sulle leggi delle regioni ordinarie, da parte della l. cost. n. 3 del 2001: infatti la soppressione si risolve in un ampliamento dell'autonomia; quindi si ricade nei casi previsti dall'art. 10 di quest'ultima legge);
- sentenza 20 dicembre 2002, n. 533 (Controllo preventivo del governo sulle leggi provinciali - è venuto meno in seguito alla riforma costituzionale del 2001. Approvazione di norme identiche a quelle impugnate, per sottrarle al giudizio di costituzionalità - uso distorto della potestà legislativa - trasferimento della questione sulle nuove norme. Inesistenza di un principio per cui l'insegnamento presso scuole private dovrebbe ricevere un punteggio diverso da quello presso scuole statali. Stretta attinenza fra titoli di studio per l'accesso agli esami di abilitazione e discipline insegnate - è un principio dell'ordinamento. Sovracanoni sulle derivazioni a scopo idroelettrico - non riguardano la materia delle utilizzazioni d'acqua, ma quella della finanza locale - non possono essere sottratti ai

consorzi di comuni del bacino imbrifero montano senza ledere l'autonomia finanziaria comunale).

Art. 56

Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 21 ottobre 1998, n. 356 (Previsione di soglie nelle elezioni regionali - rende più difficile l'accesso alla rappresentanza per il gruppo linguistico ladino, confliggendo con il principio di tutela delle minoranze linguistiche).

Art. 57

Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino ufficiale" della regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.

Copia del "Bollettino ufficiale" è inviata al commissario del Governo.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 25 maggio 1987, n. 188 (Mancata traduzione del termine Erbhof, nel testo italiano di una legge - viola l'art. 57 dello statuto. Rilascio in unica lingua dei connessi attestati - viola l'art. 100 dello statuto, perché l'atto è destinato a una generalità di persone e a un uso pubblico. Norme di attuazione dello statuto anteriori al 1971 - sono ancora in vigore, se non contrastano con il nuovo statuto e finché non sono emanate nuove norme di attuazione);
- sentenza 30 dicembre 1987, n. 611 (Pubblicazione di un atto normativo nel giornale ufficiale - è determinante, rispetto a ogni altra forma di conoscenza legale. Deliberazione del bilancio regionale da parte dell'organo di riesame previsto dall'art. 84 dello statuto - è un atto normativo primario - ha lo stesso regime della legge di bilancio, anche dal punto di vista dei controlli).

Art. 58

Nel "Bollettino ufficiale" della regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.

Art. 59

Le leggi approvate dai consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Art. 60

Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Titolo IV
Enti locali

Art. 61

Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 4 luglio 1956, n. 12 (Casse mutue di malattia - l'elemento della mutualità e lo scopo particolare, connesso a una categoria determinata di persone, le distinguono dagli altri enti pubblici locali - quindi non è illegittimo prevedere che i gruppi linguistici siano proporzionalmente rappresentati nei loro organi facendo riferimento ai lavoratori iscritti alle casse, e non alla popolazione);
- sentenza 23 maggio 1985, n. 155 (Disciplina di una professione da parte di una legge provinciale - è legittima in quanto non pone vincoli al suo esercizio, ma serve solo a selezionare i richiedenti di incentivi provinciali. Rappresentanza dei gruppi linguistici in una commissione - il rispetto dell'art. 61 dello statuto non è implicito, ma dev'essere reso operativo dalle norme che la istituiscono);
- sentenza 28 luglio 1987, n. 289 (Inclusione della tutela delle minoranze linguistiche fra gli interessi nazionali, in base all'art. 4 dello statuto - la fa diventare principio fondamentale dell'ordinamento, e quindi indirizzo generale che abilita a non interpretare più le disposizioni statutarie in materia come deroga (inestensibile) dei principi. Proporzionale etnica - si può applicare anche al Mediocredito, che rientra fra gli enti pubblici locali indicati dall'art. 61 dello statuto);
- sentenza 19 giugno 1995, n. 261 (Presenza dei gruppi linguistici negli organi degli enti locali - per gli organi eletti vale il criterio generale della rappresentanza proporzionale, in base all'art. 61 dello statuto - il criterio della presenza necessaria del gruppo ladino, derogatorio del primo, vale solo per gli organi non elettivi (oltre che per il consiglio regionale e quello provinciale di Bolzano): quindi non per i consigli comunali).

Art. 62

Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 10 giugno 1994, n. 233 (Minoranze linguistiche - per tutelarle si può prevedere un trattamento differenziato; ma entro certi limiti, connessi anche alla loro numerosità e soprattutto al temperamento con altri valori - rappresentanza dei ladini nel consiglio provinciale trentino - dato che deroga valori costituzionali come l'uguaglianza del voto non può essere garantita con disposizioni di natura non costituzionale, come quelle regionali);
- sentenza 19 giugno 1995, n. 261 (Presenza dei gruppi linguistici negli organi degli enti locali - per gli organi eletti vale il criterio generale della rappresentanza proporzionale, in base all'art. 61 dello statuto - il criterio della presenza necessaria del gruppo ladino, derogatorio del primo, vale solo per gli organi non elettivi (oltre che per il consiglio regionale e quello provinciale di Bolzano): quindi non per i consigli comunali).

Art. 63

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 17 febbraio 1987, n. 42 (Esercizio dell'elettorato attivo per i consigli comunali della provincia di Bolzano - si applica il criterio del maggior periodo di residenza nel quadriennio, previsto dall'art. 25, quarto comma dello statuto speciale - sono conseguentemente illegittime le norme di attuazione dello statuto e le leggi regionali che stabiliscono un criterio diverso).

Art. 64

Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della regione.

Art. 65

L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 25 giugno 1980, n. 100 (Competenza regionale sul personale dei comuni - incontra gli stessi limiti della competenza sull'ordinamento dei comuni - un decreto statale privo della forza di legge non ha titolo, da sé solo, per incidere su atti legislativi regionali in materia);
- sentenza 31 marzo 2006, n. 132 (Competenza in materia di personale dei comuni (compresi i segretari), derivante dallo statuto speciale - la regione non può attribuirle alle province autonome: infatti lo statuto non prevede che le potestà legislative siano delegabili ad altri enti).

Titolo V

Demanio e patrimonio della regione e delle province

Art. 66

Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 67

Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della regione.

I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della regione.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della regione.

Art. 68

Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 20 marzo 1978, n. 22 (Beni statali da trasferire alle province - in base al nuovo testo dello statuto speciale, e a differenza del suo testo originario, si tratta solo di quelli connessi alle competenze attribuite alle province dagli articoli 8 e 9 dello statuto);
- sentenza 13 novembre 1985, n. 287 (Alloggi di servizio funzionalmente collegati a servizi pubblici statali - rientrano fra le competenze dello stato in base all'art. 68 dello statuto, e non della provincia in base alle attribuzioni statutarie in materia di edilizia sovvenzionata).

Titolo VI *Finanza della regione e delle province*

Art. 69

1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nel territorio regionale:

- a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
- b) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
- c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
- d) *omissis*

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche il comma 108 di quest'ultimo articolo) e dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 70

1. È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 2 della l. 30 novembre 1989, n. 386. Vedi anche il comma 108 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 71

Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

Art. 72

1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 9 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (l'art. 12 della legge in questione detta alcune disposizioni transitorie relative alle modificazioni).

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto).

Art. 73

1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.

1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale. Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 10 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (l'art. 12 della stessa legge detta alcune disposizioni transitorie relative alle modificazioni), modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 e dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 6 febbraio 1969, n. 7 (Imposta sul plusvalore delle aree - non è un tributo proprio della regione, e quindi non rientra nelle sue competenze, perché è già prevista da una legge statale e perché non si confonde con i contributi di miglioria per opere pubbliche, di competenza regionale);
- sentenza 14 luglio 1986, n. 191 (Competenza regionale in materia tributaria - non si estende ai tributi connessi agli atti in materia di pubblica sicurezza, su cui l'art. 20 dello statuto attribuisce poteri al presidente della giunta provinciale come organo dello stato, e non della provincia. La disciplina dei relativi ricorsi amministrativi è di competenza statale);
- sentenza 2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto);
- ordinanza 24 marzo 1988, n. 360 (Tassa regionale sulle concessioni non governative, anche relativamente ad atti comunali - può discostarsi dalle norme statali, data la competenza regionale in materia tributaria; salva l'armonia con il principio di non estraniare i comuni dal gettito dei tributi in questione);
- sentenza 15 dicembre 2010, n. 357 (IRAP - istituzione di un analogo tributo provinciale - non consentirebbe di derogare le norme statali, perché la legge provinciale rinvia a quella statale, senza disciplinare il tributo: quindi senza renderlo proprio della provincia - il nuovo art. 73 dello statuto, però, abilita a modificare ogni aliquota e a prevedere agevolazioni, dato che la legge statale consente una qualche manovra sulle aliquote. Servizio idrico integrato - rientra fra le competenze attribuite dallo statuto alla provincia, non superate dalle competenze statali in materia di ambiente e di concorrenza, previste dal nuovo testo costituzionale);
- sentenza 25 novembre 2011, n. 323 (Tributi erariali devoluti alle province - facoltà di prevedere esenzioni, detrazioni o manovre sulle aliquote, anche con modifiche diverse da quelle indicate nelle leggi statali, purché queste ultime consentano un qualsiasi intervento sui tributi, e sempre che non ne derivi un aumento della pressione fiscale).

le. Art. 73, comma 1 bis dello statuto - può fungere da parametro nel giudizio costituzionale, sebbene introdotto con legge ordinaria);

- sentenza 12 gennaio 2012, n. 2 (Esenzioni dall'addizionale regionale all'IRPEF previste da una legge provinciale sudtirolese - sono consentite dall'art. 73 dello statuto, che rende possibile modificare un tributo devoluto per intero alle province anche in maniera diversa da quella indicata nella legge statale, sempre che questa consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni, detrazioni o deduzioni, e purché la pressione tributaria non aumenti).

Art. 74

1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto);
- sentenza 29 dicembre 2004, n. 425 (Vincoli all'indebitamento previsti dall'art. 119, sesto comma della costituzione - valgono anche per le regioni a statuto speciale, senza bisogno di ricorrere a norme d'attuazione statutaria; infatti attuano il principio unitario ed esprimono poteri di coordinamento finanziario e norme di riforma economico-sociale. Nozioni di indebitamento e di investimento - esprimono vincoli generali e uniformi: quindi spetta allo stato definirle.)

Art. 75

1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali:

- a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
- b) *omissis*
- c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
- d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
- f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;
- g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

2. *omissis*

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 3 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche il comma 108 di quest'ultimo articolo) e dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (vedi anche il comma 411 di quest'ultimo articolo).

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 23 febbraio 1994, n. 52 (Riserva allo stato di maggiori entrate tributarie, con riguardo a quote di gettito attribuite alle province dagli articoli 75 e 78 dello statuto, per la copertura del debito pubblico e per politiche economiche funzionali al riequilibrio del bilancio - è conforme alle ipotesi di riserva allo stato previste dalle norme d'attuazione dello statuto - dev'essere quantificata d'intesa con il presidente della provincia, in base alle norme d'attuazione);
- sentenza 6 luglio 2007, n. 256 (Contributi obbligatori dovuti all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - sono entrate tributarie statali, riconducibili alla competenza esclusiva dello stato e (dato che spettano a un ente pubblico) non rientranti fra quelle riservate in parte alla provincia in base all'art. 75 dello statuto);
- sentenza 6 giugno 2012, n. 142 (Ricorsi costituzionali - ratifica consiliare della delibera adottata in via d'urgenza dalla giunta - deve precedere il deposito del ricorso o, comunque, il termine per la costituzione in giudizio. Addizionale erariale sulla tassa automobilistica - la sua riserva allo stato è illegittima perché non ha limiti temporali: quindi viola le norme d'attuazione dello statuto - i nove decimi del suo gettito, dunque, spettano alla provincia, in base allo statuto).

Art. 75 bis

1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

3 bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10 bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Note al testo

- Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche i commi 110 e 111 di quest'ultimo articolo) e modificato dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 76 - Art. 77 *omissis*

Note al testo

- Articoli abrogati e confluiti nell'art. 75, come sostituito dall'art. 3 della l. 30 novembre 1989, n. 386.

Art. 78 *omissis*

Note al testo

- Articolo già sostituito dall'art. 4 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e abrogato, ora, dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191. Per una disposizione transitoria connessa all'abrogazione vedi il comma 114 di quest'ultimo articolo.

Giurisprudenza costituzionale

Sul testo previgente:

- sentenza 22 luglio 1976, n. 180 (Intervento dei presidenti delle province in consiglio dei ministri - prima dell'emanazione delle relative norme d'attuazione non era prescritto per gli atti legislativi. Quote variabili d'imposta - in base allo statuto devono essere determinate in base a un accordo, e non a un semplice parere. Modificazioni della parte finanziaria dello statuto - la relativa, concorde richiesta dev'essere deliberata formalmente dagli organi competenti);
- sentenza 5 novembre 1984, n. 245 (Vincolo a usare tributi locali per far fronte a spese d'interesse nazionale, in nome del coordinamento finanziario - non è ammissibile. Competenza della regione Trentino-Sudtirolo sull'ordinamento delle unità sanitarie locali - non include il contenuto del loro agire, che compete alle province. Spese finanziate tramite il fondo sanitario nazionale - vanno contabilizzate separatamente dalle spese disposte da regione o province. Art. 78 dello statuto - non si applica alla spesa sanitaria, anche per evitare che meccanismi differenziati di riparto pregiudichino l'uniformità delle prestazioni, a livello nazionale. Assistenza sanitaria - non è assimilabile alle altre materie di competenza regionale - in essa interagiscono vari livelli di governo. Spesa sanitaria - grava essenzialmente sullo stato, in modo da garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute);
- sentenza 21 dicembre 1985, n. 356 (Art. 78 dello statuto - i relativi parametri non si applicano ai singoli stanziamenti statali, ma all'intero flusso di spesa nell'arco di un anno. Vincoli statali sull'impiego di fondi, in materie di competenza provinciale - li giustifica la loro connessione con obblighi internazionali (art. 11 della costituzione), dato che è in questione l'adempimento di direttive comunitarie. La disciplina statale, inoltre, è connessa a interessi nazionali);
- sentenza 21 dicembre 1985, n. 357 (Art. 78 dello statuto - non si applica alle singole leggi di stanziamento, ma solo in rapporto a un arco di tempo e al relativo flusso di spesa. Disposizioni statali di dettaglio in materie provinciali - la funzione d'indirizzo e coordinamento o il coordinamento finanziario (art. 119 della costituzione) non le giustificano: serve un titolo ulteriore, qual è il richiamo agli obblighi internazionali, in relazione ad adempimenti comunitari);
- sentenza 15 luglio 1986, n. 195 (Turismo - la presenza di interessi ultraregionali giustifica l'esercizio di funzioni d'indirizzo e coordinamento anche verso le regioni a statuto speciale, legittimando le norme statali su aspetti come la classificazione alberghiera. Interventi finanziari aggiuntivi dello stato - non si applica l'art. 78 dello statuto, che non si riferisce a singole leggi di stanziamento; né l'art. 79, che non postula l'assegnazione di ogni contributo speciale alle province);
- sentenza 3 dicembre 1987, n. 433 (Competenza in materia di agricoltura - comprende gli interventi sulla struttura degli operatori economici, non aggregabili, per strumentalità, alla disciplina statale del mercato. Presenza di spazi vuoti nei regolamenti comunitari - consente comunque allo stato d'intervenire, per dettare indirizzi connessi a interessi nazionali. Principi posti dall'art. 78 dello statuto - non si applicano ai finanziamenti settoriali straordinari);
- ordinanza 11 febbraio 1988, n. 165 (Obbligo per le province di tenere fondi presso la tesoreria dello stato - riguarda la materia del credito, in cui l'interesse sovraregionale limita le potestà organizzative e contabili delle province. Previsioni di spesa da parte dello stato in materie di competenza provinciale - solo se si argomenta sull'uso del gettito di tributi ricordati nell'art. 78 dello statuto si può eccepirne la violazione);
- sentenza 10 giugno 1988, n. 633 (Normativa statale sulle miniere - è espressiva di interessi nazionali che giustificano un intervento anche di dettaglio in materie di competenza esclusiva provinciale, sorretto da esigenze unitarie infrazionabili e temperato dall'acquisizione di pareri - nella materia non si applicano i meccanismi finanziari dell'art. 15 dello statuto. Accordi previsti dall'art. 78 dello statuto - non si riferiscono a singoli stanziamenti, ma alla quota annuale dei tributi);
- sentenza 30 giugno 1988, n. 745 (Catasto vincolo statale e disposizioni connesse - è giustificato dagli scopi tecnici del rilevamento e insuscettibile di frazionamenti, in quanto basato su criteri razionali uniformi. Valore della salute, costituzionalmente garantito - giustifica meccanismi di salvaguardia a fronte di inerzie. Fondi statali vincolati - non violano l'art. 78 dello statuto, che riguarda solo la determinazione della quota di gettito erariale riservata alle province);
- sentenza 29 dicembre 1988, n. 1145 (Imprecisioni e genericità in disposizioni statali indirizzate al complesso delle regioni, che prevedono, fra l'altro, atti d'indirizzo e coordinamento e interventi finanziari - bisogna interpretarle in maniera conforme alla ripartizione statutaria delle competenze. Intese previste dall'art. 78 dello statuto - non operano con riguardo ai finanziamenti settoriali straordinari e alle singole leggi di stanziamento);
- sentenza 10 novembre 1992, n. 427 (Piccole imprese - agevolazioni statali in termini di crediti d'imposta - non violano le disposizioni finanziarie dello statuto, dato che queste non garantiscono un preciso flusso finanziario - natura di normativa generale sulla programmazione economica (che attiva la deroga ai meccanismi ordinari di finanziamento, prevista dall'art. 15 dello statuto), connessa a interessi nazionali infrazionabili, con esigenze di coordinamento a livello tecnico (e non politico) - legami coi settori dell'industria (diverso dall'incremento della produzione industriale di cui parla lo statuto), artigianato, commercio e servizi. Ruolo meramente istruttorio delle regioni - è illegittima solo la previsione di poteri sostitutivi in carenza di garanzie

- procedurali);
- sentenza 23 febbraio 1994, n. 52 (Riserva allo stato di maggiori entrate tributarie, con riguardo a quote di gettito attribuite alle province dagli articoli 75 e 78 dello statuto, per la copertura del debito pubblico e per politiche economiche funzionali al riequilibrio del bilancio - è conforme alle ipotesi di riserva allo stato previste dalle norme d'attuazione dello statuto - dev'essere quantificata d'intesa con il presidente della provincia, in base alle norme d'attuazione);
- sentenza 27 luglio 1994, n. 355 (Art. 78 dello statuto - quota variabile - comporta margini di apprezzamento politico - se c'è disaccordo si applicano i meccanismi delle norme d'attuazione. Contenimento della spesa sanitaria - la solidarietà nazionale rende ragionevoli le quote maggiori a carico delle autonomie speciali, data la loro posizione di favore. Principi di riforma economica e sociale - non possono essere fatti coincidere con la totalità delle disposizioni statali).

Art. 79

1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:

- a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
- b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
- c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
- d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.

4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclu-

si quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

4 bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

4 ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.

4 quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

4 quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4 sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate

per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

4 septies. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

4 octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche i commi 117-125 di quest'ultimo articolo) e modificato dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 15 luglio 1986, n. 195 (Turismo - la presenza di interessi ultraregionali giustifica l'esercizio di funzioni d'indirizzo e coordinamento anche verso le regioni a statuto speciale, legittimando le norme statali su aspetti come la classificazione alberghiera. Interventi finanziari aggiuntivi dello stato - non si applica l'art. 78 dello statuto, che non si riferisce a singole leggi di stanziamento; né l'art. 79, che non postula l'assegnazione di ogni contributo speciale alle province);
- sentenza 5 aprile 2013, n. 60 (Art. 79 dello statuto speciale - non ne deriva che il controllo sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte di enti locali e aziende sanitarie spetta solo alle province autonome - il controllo della corte dei conti sulla legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria si pone su un piano distinto e incide anche sulle autonomie speciali, cui si applicano i principi di coordinamento della finanza pubblica);
- sentenza 19 luglio 2013, n. 221 (Riduzione di singole voci di spesa, in base a norme statali - conferma che non impone alle regioni tagli puntuali, ma le obbliga a individuare misure analogamente incidenti sui saldi di bilancio - si tratta di principi generali sul coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per le regioni a statuto speciale e su cui non incide l'art. 79 dello statuto, che disciplina in maniera specifica solo il patto di stabilità interno);
- sentenza 13 novembre 2013, n. 263 (Incarichi elettivi nelle comunità di valle - lo stato non può escludere che siano remunerati - il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non può tradursi in misure di dettaglio non concordate con le province autonome: spetta al legislatore provinciale individuare mezzi e ambiti di realizzazione degli obiettivi);
- sentenza 10 marzo 2014, n. 40 (Corte dei conti - controllo sui bilanci degli enti locali - è strumentale alla verifica di conformità a vincoli europei e nazionali, connotata da neutralità, imparzialità, uniformità e legata a interessi che trascendono l'ambito provinciale - lo statuto non attribuisce queste funzioni alla provincia di Bolzano - le sue competenze in materia di finanza locale non le consentono di trasferire queste funzioni a un suo organo di valutazione);
- sentenza 2 aprile 2014, n. 72 (Principi di coordinamento della finanza pubblica - vincolano anche le regioni a statuto speciale e le province autonome - conferma che su questo non incide l'art. 79 dello statuto speciale, che riguarda solo il patto di stabilità - le disposizioni statali non vincolano direttamente gli enti e organismi che fanno capo all'ordinamento provinciale, ma valgono come disposizioni di principio);
- sentenza 16 aprile 2014, n. 99 (La ripartizione costituzionale delle competenze è inderogabile, anche in casi eccezionali. Incarichi ai titolari di cariche elettive - gratuità - principio fondamentale di coordinamento finanziario, vincolante anche per le province autonome - non è necessario recepirlo nelle norme d'attuazione - l'art. 79 dello statuto regola la partecipazione delle province agli obiettivi di finanza pubblica; non incide sui limiti cui sono soggette

- le leggi provinciali)
- sentenza 15 maggio 2014, n. 127 (Organi di amministrazione e controllo degli enti sottoposti a vigilanza delle regioni - limiti al numero dei componenti - è un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, diretto a ridurre il costo degli apparati: quindi prevale su ogni tipo di potestà legislativa regionale - l'art. 79 dello statuto disciplina solo il patto di stabilità: le altre disposizioni di coordinamento finanziario valgono anche per le province autonome)

Art. 80

1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.
2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.
4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea

Note al testo

- Articolo già sostituito dall'art. 7 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 e così sostituito dall'art. 1, comma 518 della l. 27 dicembre 2013, n. 147.

Giurisprudenza costituzionale

- sentenza 20 dicembre 2002, n. 533 (Controllo preventivo del governo sulle leggi provinciali - è venuto meno in seguito alla riforma costituzionale del 2001. Approvazione di norme identiche a quelle impugnate, per sottrarle al giudizio di costituzionalità - uso distorto della potestà legislativa - trasferimento della questione sulle nuove norme. Inesistenza di un principio per cui l'insegnamento presso scuole private dovrebbe ricevere un punteggio diverso da quello presso scuole statali. Stretta attinenza fra titoli di studio per l'accesso agli esami di abilitazione e discipline insegnate - è un principio dell'ordinamento. Sovracanoni sulle derivazioni a scopo idroelettrico - non riguardano la materia delle utilizzazioni d'acqua, ma quella della finanza locale - non possono essere sottratti ai consorzi di comuni del bacino imbrifero montano senza ledere l'autonomia finanziaria comunale).

Art. 81

Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

Note al testo

- Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 8 della l. 30 novembre 1989, n. 386 e modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 82

1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.

Note al testo

- Articolo già sostituito dall'art. 11 della l. 30 novembre 1989, n. 386, e così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 83

La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 84

I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.

Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il

voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.

Note al testo

- Si ritiene che la possibilità di rinvio da parte del governo, prevista dall'ottavo comma, sia superata in seguito alla sostituzione dell'art. 127 della Costituzione da parte dell'art. 8 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 17 aprile 1957, n. 57 (Giunte delle province autonome - adozione di provvedimenti di competenza consiliare, in via d'urgenza - comprende i ricorsi costituzionali. Necessità di un voto favorevole sui singoli articoli e sull'intero testo di una legge - vale in consiglio regionale, come principio fondamentale delle assemblee legislative. Votazione separata per gruppi linguistici - non può estendersi dai bilanci alle altre leggi che contengono disposizioni finanziarie);
- sentenza 9 marzo 1959, n. 7 (Approvazione del bilancio della regione Trentino-Sudtirolo - voto favorevole dei consiglieri di ogni provincia - misura eccezionale, non estensibile ad altre leggi (non solamente formali, com'è il bilancio), anche quand'esse prevedono spese o entrate);
- sentenza 30 dicembre 1987, n. 611 (Pubblicazione di un atto normativo nel giornale ufficiale - è determinante, rispetto a ogni altra forma di conoscenza legale. Deliberazione del bilancio regionale da parte dell'organo di riesame previsto dall'art. 84 dello statuto - è un atto normativo primario - ha lo stesso regime della legge di bilancio, anche dal punto di vista dei controlli).

Art. 85

Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione.

In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.

Art. 86

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.

Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

Titolo VII

Rapporti fra Stato, regione e province

Art. 87

Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

- 1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli ri-

- flettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
- 2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia;
 - 3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. La figura del commissario del governo dev'essere riletta alla luce dell'abrogazione dell'art. 124 della costituzione da parte dell'art. 9 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 30 dicembre 1961, n. 74 (Esercizio di funzioni amministrative regionali - presuppone l'emanazione di norme d'attuazione dello statuto. Funzioni attribuite ai prefetti da norme statali, anche dopo l'entrata in vigore dello statuto - spettano al commissario del governo);
- sentenza 18 febbraio 1988, n. 177 (Norme statali sulle farmacie rurali - dato il loro carattere provvedimentale non sono principi, né hanno funzione d'indirizzo e coordinamento; ma il loro dettaglio è legittimato dalla presenza di un interesse nazionale infrazionabile. Poteri sostitutivi del commissario del governo - sono illegittimi, perché non attribuiti all'organo costituzionale governo; ancor più alla luce dei ristretti poteri di vigilanza previsti dall'art. 87 dello statuto speciale);
- sentenza 28 aprile 1989, n. 242 (Funzione d'indirizzo e coordinamento - è il risvolto positivo, a livello amministrativo, del limite dell'interesse nazionale: quindi può incidere sulle competenze primarie degli statuti speciali - è attenuata dall'interesse a tutelare le minoranze - non include il coordinamento tecnico statistico. Potere (formale) di trasmettere direttive governative - legittima attribuzione al commissario del governo. Accordo Degasperi-Gruber - non attribuisce basi costituzionali diverse all'autonomia sudtirolese, ma è una sua chiave interpretativa);
- sentenza 17 ottobre 1991, n. 386 (Unità sanitarie locali - istituzione di nuovi organi, anche transitori: è un principio di riforma economico-sociale - controllo sugli atti: non è assimilabile al controllo sugli organi previsto dall'art. 54, n. 5 dello statuto - poteri sostitutivi: sono attribuibili al ministro, in relazione a interessi di rilievo costituzionale; ma non al commissario del governo, che non è riconducibile agli organi di governo previsti dall'art. 92 della costituzione);
- sentenza 19 maggio 1994, n. 191 (Commissario del governo - potere di chiedere che certe deliberazioni degli enti locali siano sottoposte al controllo di legittimità, per finalità di ordine pubblico e sicurezza - sono in gioco interessi la cui protezione spetta esclusivamente allo stato, legittimando un'interferenza sulle attività di vigilanza e tutela, che restano di competenza provinciale);
- sentenza 19 luglio 2004, n. 236 (Parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative - vale ancora, per le competenze fondate nello statuto speciale. Controllo sostitutivo previsto dall'art. 120 della costituzione - non si applica alle competenze disciplinate dagli statuti speciali: per esse opera il potere sostitutivo previsto dagli statuti. Funzioni del commissario del governo - non sono disciplinabili a livello regolamentare, anziché attraverso norme di attuazione);
- sentenza 29 dicembre 2004, n. 428 (Circolazione stradale - non rientra fra le competenze residuali delle regioni - è riportabile alle competenze esclusive statali in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento civile. Competenza provinciale sulla viabilità - riguarda la localizzazione, costruzione e manutenzione di strade: non la circolazione. Poteri prefettizi - le norme statali non toccano i commissari del governo, garantiti da una norma speciale di rango statutario);
- sentenza 26 luglio 2005, n. 321 (Coordinamento di attività statali in provincia - in base allo statuto spetta al commissario del governo; oppure, in caso di calamità, al commissario governativo; non agli organi provinciali della protezione civile. Presidente della provincia - poteri di ordinanza in caso di calamità: riguardano le materie di competenza provinciale (quindi non l'ordine pubblico) - poteri di requisizione: non si estendono ai beni statali).

Art. 88

Il commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.

A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere

l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

Titolo VIII

Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano

Art. 89

Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo.

Giurisprudenza costituzionale

- sentenza 28 luglio 1987, n. 289 (Inclusione della tutela delle minoranze linguistiche fra gli interessi nazionali, in base all'art. 4 dello statuto - la fa diventare principio fondamentale dell'ordinamento, e quindi indirizzo generale che abilita a non interpretare più le disposizioni statutarie in materia come deroga (inestensibile) dei principi. Proporzionale etnica - si può applicare anche al Mediocredito, che rientra fra gli enti pubblici locali indicati dall'art. 61 dello statuto);
- sentenza 7 luglio 1988, n. 768 (Proporzionale etnica - attua il principio fondamentale di tutela delle minoranze linguistiche: quindi s'impone anche al nuovo ente "Ferrovie dello stato", sebbene esso agisca a titolo imprenditoriale);
- sentenza 4 maggio 1990, n. 224 (Leggi delega - sono impugnabili autonomamente, senza dover attendere i decreti delegati. Proporzionale etnica - si applica anche se non esplicitamente richiamata: quindi bisogna interpretare le norme statali come non derogatorie delle norme d'attuazione dello statuto (quanto a riduzione dei compartimenti doganali) o inapplicabili alla provincia di Bolzano (quanto al trasferimento di dipendenti). Partecipazione del suo presidente ai consigli dei ministri - non è necessaria, per carenza di un interesse differenziato);
- sentenza 10 gennaio 1991, n. 3 (Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionale e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali).

Titolo IX
Organi giurisdizionali

Art. 90

Nel Trentino - Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

Art. 91

I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

Art. 92

Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.

Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale.

Note al testo

- Il secondo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 93

Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Art. 94

Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione.

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso presidente.

Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 11 marzo 1961, n. 1 (Uso della lingua tedesca - competenza statale - la previsione di personale bilingue da parte dell'art. 79 dello statuto non è espressione di un principio generale: si tratta di una norma speciale).

Art. 95

La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle giunte provinciali.

Art. 96

Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

Titolo X

Controllo della Corte costituzionale

Art. 97

Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei consigli provinciali della regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della regione.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 15 giugno 1960, n. 40 (Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costituzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo).

Art. 98

Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della provincia, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Giurisprudenza costituzionale

Sul primo comma:

- sentenza 16 aprile 1975, n. 86 (Principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina - non incide sulle materie della previdenza e assistenza sociale e delle libertà sindacali, perché i relativi interessi non sono influenzati dalle differenze linguistiche).

Titolo XI

Uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 99

Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.

Art. 100

I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della Provincia di Bolzano e degli

enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 18 maggio 1960, n. 32 (Accordo Degasperi-Gruber - vincola la regione, che però non può pretenderne l'osservanza da parte dello stato - non è costituzionalizzato, e quindi non è una fonte superiore alle norme d'attuazione dello statuto - non garantisce la possibilità di usare in via esclusiva il tedesco);
- sentenza 11 marzo 1961, n. 1 (Uso della lingua tedesca - competenza statale - la previsione di personale bilingue da parte dell'art. 79 dello statuto non è espressione di un principio generale: si tratta di una norma speciale);
- sentenza 18 ottobre 1983, n. 312 (Uso delle lingue italiana e tedesca - a differenza di quanto avveniva nel vigente sistema statutario, la provincia di Bolzano ha competenza legislativa e amministrativa in materia, in applicazione del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche; e senza necessità di norme d'attuazione, dato che il principio è applicato a un settore di competenza provinciale, come l'assistenza farmaceutica);
- sentenza 25 maggio 1987, n. 188 (Mancata traduzione del termine Erbhof, nel testo italiano di una legge - viola l'art. 57 dello statuto. Rilascio in unica lingua dei connessi attestati - viola l'art. 100 dello statuto, perché l'atto è destinato a una generalità di persone e a un uso pubblico. Norme di attuazione dello statuto anteriori al 1971 - sono ancora in vigore, se non contrastano con il nuovo statuto e finché non sono emanate nuove norme di attuazione);
- sentenza 27 aprile 1988, n. 481 (Circolare sull'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca nel solo dispositivo di deliberazioni pubblicate negli albi - è stata sostituita da una circolare rispettosa dello statuto - cessazione della materia del contendere);
- sentenza 10 gennaio 1991, n. 3 (Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionale e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali).

Art. 101

Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 102

Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 10 giugno 1994, n. 233 (Minoranze linguistiche - per tutelarle si può prevedere un trattamento differenziato; ma entro certi limiti, connessi anche alla loro numerosità e soprattutto al temperamento con altri valori - rappresentanza dei ladini nel consiglio provinciale trentino - dato che deroga valori costituzionali come l'uguaglianza del voto non può essere garantita con disposizioni di natura non costituzionale, come quelle regionali).

Titolo XII *Disposizioni finali e transitorie*

Art. 103

Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

Le modifiche allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Note al testo

- Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 104

Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della Provincia di Bolzano.

Note al testo

- Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 22 luglio 1976, n. 180 (Intervento dei presidenti delle province in consiglio dei ministri - prima dell'emanazione delle relative norme d'attuazione non era prescritto per gli atti legislativi. Quote variabili d'imposta - in base allo statuto devono essere determinate in base a un accordo, e non a un semplice parere. Modificazioni della parte finanziaria dello statuto - la relativa, concorde richiesta dev'essere deliberata formalmente dagli organi competenti);
- sentenza 2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto);
- sentenza 15 aprile 2010, n. 133 (Norme statali che incidono sui rapporti finanziari fra stato e province autonome - devono essere approvate con il procedimento consensuale previsto dall'art. 104 dello statuto. Finanziamento della spesa sanitaria provinciale - dato che non grava sul bilancio statale, lo stato non può pretendere che siano versati sul suo bilancio risparmi relativi alla spesa farmaceutica).

Art. 105

Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello

Stato.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 1 marzo 1972, n. 35 (Leggi statali applicabili fino a quando non diversamente disposto da leggi regionali - comprendono le modifiche successive all'approvazione dello statuto speciale. Avvalimento di uffici regionali da parte dello stato - è ammissibile ai sensi dell'art. 118 della costituzione. Illegittima estensione ai masi chiusi di disposizioni statali sull'affitto di fondi rustici);
- sentenza 23 gennaio 1974, n. 13 (Eccezione incostituzionalità sopravvenuta della legge statale sul parco dello Stelvio, dopo le modifiche dello statuto speciale - in base al principio di continuità le norme statali restano in piedi - non la mera competenza regionale, ma il suo esercizio limita la competenza statale - si può ricorrere solo contro leggi nuove (con l'eccezione delle leggi che hanno disciplinato non le competenze, ma il modo d'essere delle regioni ordinarie));
- ordinanza 26 gennaio 1988, n. 117 (Disposizioni provinciali che ribadiscono, transitoriamente, l'applicabilità di disposizioni statali - non violano l'art. 105 dello statuto speciale - dato che le disposizioni statali sono state abrogate il rinvio è inefficace: di qui l'irrilevanza della questione, anche per altri aspetti insufficientemente motivata).

Art. 106

Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 107

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 18 maggio 1960, n. 32 (Accordo Degasperi-Gruber - vincola la regione, che però non può pretendere l'osservanza da parte dello stato - non è costituzionalizzato, e quindi non è una fonte superiore alle norme d'attuazione dello statuto - non garantisce la possibilità di usare in via esclusiva il tedesco);
- sentenza 15 luglio 1969, n. 136 (Norme d'attuazione dello statuto speciale - non sono necessarie quando lo statuto delimita con precisione l'oggetto della potestà legislativa attribuita a regione o province autonome - l'VIII disposizione transitoria della costituzione, se applicabile alle autonomie speciali, riguarda le funzioni non trasferite dallo statuto e, comunque, il trasferimento di dipendenti statali);
- sentenza 11 maggio 1971, n. 95 (Competenza legislativa integrativa della regione - per il suo esercizio non è richiesta la previa emanazione di norme d'attuazione dello statuto);
- sentenza 26 maggio 1971, n. 108 (Norme d'attuazione dello statuto speciale - non sono sempre necessarie affinché la regione o le province autonome possano esercitare le loro potestà legislative - in materia di urbanistica, inoltre, la competenza è presupposta dalle norme d'attuazione in vigore);
- sentenza 12 gennaio 1977, n. 7 (Norme di attuazione dello statuto speciale - la loro efficacia cessa in seguito all'abrogazione o alla modificazione delle norme dello statuto attuate);
- sentenza 14 febbraio 1989, n. 37 (Pareri della commissione paritetica sulle norme d'attuazione dello statuto - pur non essendo vincolanti, la loro obbligatorietà si traduce nel divieto, per il governo, di modificare sostanzialmente la disciplina già oggetto di parere, al momento di adottarla);
- sentenza 10 gennaio 1991, n. 3 (Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionalità e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali);
- sentenza 24 marzo 1994, n. 95 (Commissione dei sei - parere obbligatorio ma non vincolante sulle norme d'at-

tuazione dello statuto - modifiche successive al testo delle norme, da parte del governo - sono ammissibili se hanno carattere formale, ma non se hanno contenuto sostanziale);

- sentenza 6 aprile 1995, n. 109 (Commissione dei dodici - la sua pariteticità dev'essere riferita non solo alla composizione, ma anche all'organizzazione e al funzionamento - il presidente della commissione, quindi, dev'essere nominato d'intesa fra gli enti interessati o scelto dai componenti della commissione, data la loro posizione di parità);
- sentenza 19 giugno 1998, n. 213 (Minoranza tedesca - diritti linguistici - sono protetti in base a criteri territoriali (non personali), e in particolare alla sede dell'organo giurisdizionale - non si espandono al di là di ciò che è espressamente stabilito dallo statuto, né valgono per la giustizia militare, secondo le norme d'attuazione. Queste non si sottraggono al controllo di legittimità costituzionale, ma pongono dei limiti all'interpretazione dello statuto, non superabili senza conseguenze sull'equilibrio dell'ordinamento);
- sentenza 6 maggio 2009, n. 132 (Norme di attuazione dello statuto speciale - conferma che possono avere carattere praeter legem, integrando le norme statutarie, nei limiti della loro corrispondenza con la finalità di attuare lo statuto. Rientra in questi limiti la previsione di docenti bibliotecari di madre lingua diversa presso il conservatorio di Bolzano).

Art. 108

Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente statuto che passano alle province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 24 maggio 1985, n. 160 (Potere di approvare norme d'attuazione dello statuto - non è assimilabile alla delega legislativa, dato il suo carattere riservato e permanente - i termini per l'emanazione delle norme, contenuti nello statuto, hanno carattere meramente ordinatorio: non fanno venir meno i poteri del governo. Le norme d'attuazione possono avere un contenuto praeter statutum).

Art. 109

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3) del presente statuto.

Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'art. 19 del presente statuto.

Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

Giurisprudenza costituzionale

- Sentenza 24 maggio 1985, n. 160 (Potere di approvare norme d'attuazione dello statuto - non è assimilabile alla delega legislativa, dato il suo carattere riservato e permanente - i termini per l'emanazione delle norme, contenuti nello statuto, hanno carattere meramente ordinatorio: non fanno venir meno i poteri del governo. Le norme d'attuazione possono avere un contenuto praeter statutum).

Art. 110

La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente statuto.

Art. 111

In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

Note al testo

- Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 112

Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dalla regione alle province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

Art. 113

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della Provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

Art. 114

La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige (Trentino - Südtirol) sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della regione.

Art. 115

Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

INDICE ANALITICO DELLO STATUTO

- Accademie:** art. 8, I comma, n. 4
Acquedotti: art. 8, I comma, n. 17; art. 66
Acque minerali e termali: art. 8, I comma, n. 14
Acque pubbliche: art. 9, I comma, n. 9; art. 12, I, II e III comma; art. 13, IV comma; art. 14, III comma; art. 71
Addestramento professionale: art. 8, I comma, n. 29
Agricoltura: art. 8, I comma, n. 21
Alpicoltura: art. 8, I comma, n. 16
Apprendistato: art. 9, I comma, n. 4
Arte: art. 8, I comma, n. 3 e 4
Artigianato: art. 8, I comma, n. 9
Assessori provinciali: articoli 50 e 51
elezione: art. 47, II comma; art. 50, II comma
funzioni: art. 52, III comma
ineleggibilità e incompatibilità: art. 47, II comma
prorogatio: articoli 37 e 51
revoca: articoli 38 e 49
Assessori regionali
dimissioni: art. 39
elezione: art. 36, II comma
funzioni: art. 42
morte: art. 39
prorogatio: art. 37
revoca: art. 38
sostituzione: art. 39
supplenti: art. 36, I e V comma
Assistenza e beneficenza pubblica: art. 8, I comma, n. 25; art. 15, II comma
Assistenza scolastica: art. 8, I comma, n. 27
universitaria: art. 113
Attività ricreative: art. 9, I comma, n. 11
Avvalimento di uffici: art. 18
Aziende pubbliche provinciali: art. 8, I comma, n. 19; art. 54, I comma, n. 4
Aziende pubbliche regionali: art. 44, I comma, n. 3
Banche: art. 5, I comma, n. 3; art. 11
controllo valutario: art. 86, I comma
Bandiera nazionale: art. 3, IV comma
Bellezze naturali: art. 8, I comma, n. 6
Beni culturali: art. 8, I comma, n. 3 e 4; art. 109, I comma
Beni provinciali: art. 68; art. 108, III comma
Beni regionali: articoli 66 e 67
Biblioteche: art. 8, I comma, n. 4
Bilanci
comuni: art. 83
province: articoli 83 e 84; art. 91, IV comma
regione: articoli 83 e 84; art. 91, IV comma
Bilinguismo: art. 81, I comma; articoli 99 - 101
Bollettino ufficiale: art. 57, I e III comma; art. 58
Bonifica: art. 8, I comma, n. 21
Caccia: art. 8, I comma, n. 15
Calamità: art. 8, I comma, n. 10 e 13
Camere di commercio: art. 4, I comma, n. 8

Capoluogo regionale: art. 1, Il comma

Casse di risparmio: art. 5, I comma, n. 3; art. 11, III comma

Casse mutue malattia: art. 6, II e III comma

Cave e torbiere: art. 8, I comma, n. 14; art. 67, I comma

Cimbri: art. 15, III comma; art. 92, II comma; art. 102

Collocamento: art. 8, I comma, n. 23; art. 10, I comma

collocatori comunali: art. 10, II comma

commissioni di controllo: art. 9, I comma, n. 5

precedenza dei residenti in provincia di Bolzano: art. 10, III comma

Commercio: art. 8, I comma, n. 12; art. 9, I comma, n. 3; articoli 85 e 86

Commissario del governo

funzioni: art. 32, IV comma; art. 49; art. 55, I e IV comma; articoli 87 e 88

informazioni: articoli 35 e 49; art. 57, III comma; art. 98, IV comma

Commissione dei dodici: art. 107, I comma; art. 108, II comma

Commissione dei sei: art. 107, II comma; art. 108, II comma

Commissione parlamentare per le questioni regionali: art. 33, II comma; art. 49 bis, III comma

Competenza legislativa provinciale: articoli 8 e 9; art. 10, I comma; art. 17; art. 47, II e V comma; articoli 73, 80 e 96

Competenza legislativa regionale: articoli 4 e 5; art. 6, I comma; art. 7, I comma; art. 17; art. 25, I comma; articoli 65 e 73

Comuni

bilanci: art. 83

bilinguismo: art. 81, I comma; articoli 100 e 101

circoscrizioni: art. 4, I comma, n. 3; art. 7

commissariamento: art. 54, I comma, n. 5

controllo (vigilanza e tutela): art. 54, I comma, n. 5

delega di funzioni: art. 16, III comma; art. 18; art. 87, I comma, n. 2

denominazioni: art. 7, I comma

elezioni: art. 25, II comma; art. 63

finanza: articoli 80 e 81

giunta comunale: art. 61, II comma

gruppi linguistici: articoli 61 e 62

impugnativa di atti: art. 92

istituzione: art. 7

ordinamento: art. 4, I comma, n. 3

personale: art. 65

sindaco: art. 20, IV comma

Comunicazioni: art. 8, I comma, n. 18; art. 14, I comma; art. 45

Comunità familiari: art. 8, I comma, n. 8

Concessionari di pubblici servizi: art. 100, I e III comma

Conflitto di attribuzioni: art. 98, II, III e IV comma

Consiglieri provinciali

dimissioni: art. 47, II comma

divieto di mandato imperativo: art. 48 bis, I comma

giuramento: art. 48 bis, I comma

incompatibilità: art. 28, III comma

insindacabilità: art. 48 bis, II comma

numero: art. 48, I comma

Consiglieri regionali

divieto di mandato imperativo: art. 28, I comma

insindacabilità: art. 28, II comma

Consiglio dei ministri

partecipazione del presidente della regione: art. 40, II comma

partecipazione del presidente della provincia: art. 52, IV comma

Consiglio di disciplina per i maestri: art. 19, XII comma

Consiglio di stato: art. 93

Consiglio provinciale: art. 49

bilinguismo: art. 100, II comma

composizione: art. 48, I comma

convocazione: art. 32, II, III e IV comma; art. 34; art. 48, V comma; art. 49; art. 49 bis, V comma

durata: art. 48, I comma

elezione: art. 33, III comma; art. 47, II e III comma; art. 48; art. 49 bis, IV comma

funzioni: articoli 35 e 49; art. 55, I e II comma; art. 91, II comma; art. 97, III comma; art. 98, I comma; art. 103, II e III comma; art. 107, I comma

maggioranza politica: art. 50, II comma

maggioranze speciali: art. 31, I comma; art. 32, I comma; art. 47, II e III comma; art. 49; art. 50, II comma; art. 55, II e III comma; art. 56, II comma; art. 84, III comma

presidente: articoli 32, 48 ter e 49

prima seduta: art. 48, V comma

proposte al parlamento: articoli 35 e 49, art. 103, II comma

prorogatio: art. 49 bis, VI comma

ratifica di provvedimenti: art. 49 bis, IV comma; art. 54, I comma, n. 7

regolamento interno: articoli 31 e 49

scioglimento: art. 33, I e III comma; art. 47, II comma; art. 49 bis; art. 50, IV comma

segretari: art. 48 ter, I e II comma

sessioni: articoli 34 e 49

vicepresidenti: art. 48 ter, I e II comma

Consiglio regionale

bilinguismo: art. 100, II comma

composizione: art. 25, I comma

convocazione: art. 27; art. 32, II, III e IV comma; art. 34

delega di funzioni alla giunta: art. 46

funzioni: articoli 26, 35 e 46; art. 55, I e II comma; art. 97, III comma; art. 98, I comma; art. 103, II e III comma; art. 107, I comma

luogo di riunione: art. 27, I comma

maggioranze speciali: art. 31, I comma; art. 32, I comma; art. 55, II e III comma; art. 56, II comma; art. 84, III e IX comma

presidente: articoli 30 e 32

prima seduta: art. 27, II comma

proposte al parlamento: art. 35; art. 103, II comma

ratifica di provvedimenti: art. 44, I comma, n. 5; art. 33, II comma; art. 49 bis, IV comma

regolamento interno: art. 31

scioglimento: articoli 33 e 49 bis

segretari: art. 30, I comma

sessioni: articoli 27 e 34

vicepresidenti: art. 30

Consiglio scolastico provinciale: art. 19, V, VI, XII, XIII e XIV comma

Consiglio superiore dei lavori pubblici: art. 12, III comma

Consiglio superiore della pubblica istruzione: art. 19, VIII comma

Contabilità: articoli 83 e 84

Contributi di miglioria: art. 4, I comma, n. 10

Controllo

su comuni, IPAB, enti locali: art. 54, I comma, n. 5

sui disegni di legge regionali e provinciali: art. 55, I e II comma; art. 56, II e III comma

sulle leggi provinciali o regionali: art. 47, IV comma; art. 97

Cooperazione: art. 4, I comma, n. 9

Corte costituzionale: art. 47, IV comma; art. 55, II comma; art. 56, II comma; art. 84, VII comma; articoli 97 e 98

Credito: art. 5, I comma, n. 3; art. 11
Cultura: art. 8, I comma, n. 3 e 4; art. 15, II e III comma; art. 102, I comma
Decreti del presidente della regione: articoli 42, 43 e 111
Decreti del presidente della provincia: art. 48, IV comma; art. 52, III comma; art. 53
Debito regionale e provinciale: articoli 74 e 112
Delega di funzioni amministrative: art. 16, III e IV comma; art. 18; art. 87, I comma, n. 2
Demanio militare: art. 68
Demanio provinciale: art. 68; art. 108, III comma
Demanio regionale: art. 66
Derivazioni a scopo idroelettrico: art. 9, I comma, n. 9; art. 12, I, II e III comma; art. 13; art. 71
Diritto penale: art. 23
Disegni di legge al parlamento: articoli 35 e 49; art. 103, II e III comma
Disegni di legge provinciali
impugnativa: art. 55, II comma; art. 56, II e III comma
iniziativa popolare: art. 47, II comma
rinvii governativi: art. 55, I e II comma; art. 84, VIII comma
votazione per gruppi linguistici: art. 56, I e II comma
Disegni di legge regionali
impugnativa: art. 55, II comma; art. 56, II e III comma
iniziativa popolare: art. 60
rinvii governativi: art. 55, I e II comma; art. 84, VIII comma
votazione per gruppi linguistici: art. 56, I e II comma
Edilizia residenziale e abitativa: art. 8, I comma, n. 10
Edilizia scolastica: art. 8, I comma, n. 28; art. 15, I comma
Elezioni di organi regionali e provinciali
assessori provinciali: art. 47, II comma; art. 50, III comma
assessori regionali: art. 36, II comma
giunta provinciale: art. 47, II comma; art. 50, II e III comma
giunta regionale: art. 36, II comma
presidente del consiglio provinciale: art. 48 ter
presidente del consiglio regionale: art. 30, I, III e IV comma
presidente della provincia: art. 47, II e III comma
presidente della regione: art. 36, II comma
vicepresidenti del consiglio provinciale: art. 48 ter
vicepresidenti del consiglio regionale: art. 30
vicepresidenti della giunta provinciale: art. 50, I e II comma
vicepresidenti della giunta regionale: art. 36, II comma
Elezioni comunali: art. 25, II comma; art. 63
Elezioni provinciali
collegi: art. 48, III comma
competenza legislativa: art. 47, II comma
data: art. 48, IV comma
elettorato attivo: art. 25, II comma
gruppo linguistico ladino: art. 48, II e III comma
indizione: art. 48, IV comma; art. 49 bis, IV comma
sistema elettorale: art. 47, III comma
ENEL: art. 12, IV comma
Energia idroelettrica: art. 9, I comma, n. 9; articoli 12, 13 e 70
cessioni di energia: art. 13, I, II e III comma
Enti locali
bilinguismo: art. 100, II comma
circoscrizioni: art. 4, I comma, n. 3
controllo (vigilanza e tutela): art. 54, I comma, n. 5
delega di funzioni: art. 18

gruppi linguistici: articoli 61 e 62
ordinamento: art. 4, I comma, n. 3
Enti funzionali regionali: art. 4, I comma, n. 2
Enti pubblici extraregionali: art. 64
Entrate comunali: art. 81
Entrate provinciali: articoli 70 - 73, 75, 75 bis e 110
Entrate regionali: articoli 69, 73 e 110
Esami di stato: art. 19, VII comma
Esercizi pubblici: art. 9, I comma, n. 7; art. 20, I comma
Espropriazioni: art. 4, I comma, n. 4; art. 8, I comma, n. 22
Ferrovie: art. 66
Fiere: art. 8, I comma, n. 12
Finanza locale: articoli 80 e 81
Finanza regionale e provinciale: articoli 69 - 75, 75 bis, 79, 110 e 112
Foreste: art. 8, I comma, n. 21; art. 67, I comma
Forma di governo provinciale: art. 47, II e III comma
Formazione professionale: art. 8, I comma, n. 29
Funivie: art. 8, I comma, n. 18
Gazzetta ufficiale delle repubblica: art. 59
Giudici conciliatori: articoli 94 - 96
Giunta provinciale: articoli 50 e 51
composizione: art. 50, I, II e III comma
dimissioni: art. 50, IV comma
elezione: art. 47, II comma; art. 50, II e III comma
funzioni: articoli 53, 54 e 95; art. 98, III comma
prorogatio: articoli 37 e 51
sostituzione: art. 49 bis, I comma
Giunta regionale: art. 36
composizione: art. 36, I e III comma
elezione: art. 36, II comma
funzioni: articoli 43 - 46; art. 98, III comma
prorogatio: art. 37
sostituzione: art. 33, I comma; art. 49 bis, I comma
Gonfalone: art. 3, IV comma
Gruppi consiliari: art. 50, II comma
Gruppi linguistici
appartenenza dei consiglieri: art. 31, II comma; art. 49
bilanci regionali e provinciali: art. 84, II e III comma
commissari negli enti locali: art. 54, I comma, n. 5
commissioni dei sei e dei dodici: art. 107
comuni: art. 54, I comma, n. 5; articoli 61 e 62
consiglio di stato: art. 93
elezioni provinciali: art. 48, II e III comma
enti locali: art. 54, I comma, n. 5; articoli 61 e 62
giunta provinciale: art. 50, II e III comma
giunta regionale: art. 36, III e V comma
giunte comunali: art. 61, II comma
gruppo ladino: art. 19, VI, XII e XIII comma; art. 30, III comma; art. 36, III comma; art. 48, II e III comma; art. 48 ter, III comma; art. 50, III comma; art. 56, I e II comma; art. 62; art. 84, II e III comma; art. 89, III e IV comma; art. 92
impugnativa di atti amministrativi: art. 92
impugnativa di leggi regionali e provinciali: art. 56, II comma; art. 97, I comma
magistratura: art. 89, VII comma; art. 91, I comma; art. 93
parità: art. 2

proporzionale nel pubblico impiego: art. 89, III, IV e VII comma
proporzionalità negli interventi: art. 15, II comma
presidente e vicepresidenti del consiglio provinciale: art. 48 ter, II e III comma
presidente e vicepresidenti del consiglio regionale: art. 30, III comma
scuola: art. 19, XII e XIII comma
scioglimento del consiglio provinciale: art. 49 bis, IV comma
scioglimento del consiglio regionale: art. 33, II comma
tribunale amministrativo regionale: art. 91, I comma; art. 92
voto per gruppi linguistici: art. 56, I e II comma; art. 84, II e III comma

Guide alpine: art. 8, I comma, n. 20

Igiene: art. 9, I comma, n. 10; art. 52, II comma

Impianti funiviari: art. 8, I comma, n. 18

Imposte

benzina: art. 75, comma 1, lettera f

concessioni governative: art. 75, comma 1, lettera a

energia elettrica: art. 70

gas per autotrazione: art. 75, comma 1, lettera f

GPL: art. 75, comma 1, lettera f

ILOR: art. 75, comma 1, lettera g

ipotecaria: art. 69, comma 1

IVA: art. 75, comma 1, lettere d ed e

prodotti energetici: art. 75, comma 1, lettera f

registro e bollo: art. 75, comma 1, lettera a

successioni e donazioni: art. 69, comma 2, lettera a

tabacchi: art. 75, comma 1, lettera c

tasse automobilistiche: art. 73, comma 1

tributi locali: art. 80

turismo: art. 72

Impugnativa di disegni di legge: art. 55, II comma; art. 56, II e III comma

Impugnativa di leggi

regionali e provinciali: art. 47, IV comma; art. 97

statali: art. 98, I e IV comma

Incompatibilità: art. 28, III comma; art. 47, II comma

Industria: art. 9, I comma, n. 8; art. 15, I comma

Inleggibilità: art. 47, II comma

Iniziativa legislativa popolare: art. 47, II comma; art. 60

Insindacabilità dei consiglieri provinciali: art. 48 bis, II comma

Insindacabilità dei consiglieri regionali: art. 28, II comma

Intendenti scolastici: art. 19, V, VI, X e XI comma

Interesse nazionale: art. 4, I comma

Interpretazione delle leggi e dei regolamenti: art. 57, II comma

IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

controllo (vigilanza e tutela): art. 54, I comma, n. 5

ordinamento: art. 5, I comma, n. 2

Istituzioni culturali: art. 8, I comma, n. 4

Ladini: art. 15, III comma; art. 19, II, VI, XII e XIII comma; art. 30, III comma; art. 36, III comma; art. 48, II e III comma; art. 48 ter, III comma; art. 56, I e II comma; art. 62; art. 84, II e III comma; art. 89, III e IV comma; articoli 92 e 102

Lavori pubblici: art. 8, I comma, n. 17

Lavoro: art. 8, I comma, n. 23; art. 9, I comma, n. 4 e 5; art. 10

Leggi regionali e provinciali

dichiarazione d'urgenza: art. 55, III comma

entrata in vigore: art. 55, III comma; art. 57, I comma

impugnativa: art. 47, IV comma; art. 97

interpretazione: art. 57, II comma
promulgazione: art. 47, V comma; art. 55
pubblicazione: art. 57, I comma; art. 59
rapporto con le leggi statali: art. 105
rapporto fra leggi regionali e provinciali: art. 106
sanzioni penali: art. 23

Leggi statali

impugnativa: art. 98, I e IV comma
in materie di competenza regionale: art. 105
interessanti la regione: art. 58
rapporto con le leggi regionali e provinciali: art. 105

Legislatura provinciale: art. 48, I comma

Libretti di lavoro: art. 9, I comma, n. 4

Libri fondiari: art. 4, I comma, n. 5

Limiti della potestà legislativa: art. 4, I comma; art. 5, I comma; art. 6, I comma; art. 10, I comma; art. 47, II comma; art. 64

Linee di trasporto: art. 14, I comma; art. 45

Lingua ladina: art. 19, II comma; art. 102

Lingua tedesca: art. 19, I e II comma; art. 57, I e II comma; art. 58; art. 94, IV comma; articoli 99 - 102 e 114

Lotto: art. 69, comma 2, lettera c

Maestri di sci: art. 8, I comma, n. 20

Masi chiusi: art. 8, I comma, n. 8

Materie di competenza provinciale: articoli 8 e 9; art. 10, I comma; articoli 16 e 17; art. 47, II e V comma; articoli 73, 80 e 96

Materie di competenza regionale: articoli 4 e 5; art. 6, I comma; art. 7, I comma; articoli 16 e 17; articoli 60, 65 e 73

Miniere: art. 8, I comma, n. 14; art. 67, I comma

Minime proprietà colturali: art. 8, I comma, n. 8

Minoranze linguistiche: art. 2; art. 4, I comma; art. 15, II e III comma; art. 19; art. 30, III comma; art. 31, II comma; art. 33, II comma; art. 36, III e V comma; art. 48, II e III comma; art. 48 ter, II e III comma; art. 49; art. 49 bis, IV comma; art. 50, II e III comma; art. 54, I comma, n. 5; art. 56; art. 57, I comma; articoli 58, 61, 62, 84, 89, 91 - 93; art. 97, I comma; art. 98, I comma; art. 107

Mocheni: art. 15, III comma; art. 92, II comma; art. 102

Mozione di sfiducia: art. 47, II comma; art. 50, IV comma

Musei: art. 8, I comma, n. 4

Norme di attuazione dello statuto: art. 66; art. 67, III comma; art. 100, IV comma; articoli 107 - 110

Obblighi internazionali: art. 4, I comma; art. 47, II comma

Opere idrauliche: art. 8, I comma, n. 24; art. 14, II comma

Opere pubbliche: art. 4, I comma, n. 10; art. 8, I comma, n. 17

Ordine pubblico: art. 21; art. 54, I comma, n. 5; art. 88

Organi provinciali: articoli 47 - 54

Organi regionali: articoli 24 - 46

Ospedali: art. 4, I comma, n. 7; art. 9, I comma, n. 10

Paesaggio: art. 8, I comma, n. 6

Parchi naturali: art. 8, I comma, n. 16

Parità dei sessi: art. 47, II comma

Patrimonio provinciale: art. 54, I comma, n. 4; art. 68; art. 108, III comma; art. 112

Patrimonio regionale: art. 44, I comma, n. 3; articoli 67 e 112

Patto di stabilità: art. 79

Perequazione tra le regioni: art. 79

Personale della regione: art. 4, I comma, n. 1; art. 111

Personale delle province: art. 8, I comma, n. 1; art. 111

Personale dello stato

magistrati: art. 89, VII comma

proporzionale: art. 89

ruoli locali: art. 89

trasferimenti: art. 89, V, VI e VII comma

Personale scolastico

amministrativo: art. 19, IX comma

insegnante: art. 19, X e XI comma

Personalità giuridica della regione: art. 1, I comma

Pesca: art. 8, I comma, n. 15

Piano di coordinamento per le opere idrauliche: art. 14, II comma

Piano per l'utilizzazione delle acque pubbliche: art. 14, III comma

Porti lacuali: art. 8, I comma, n. 11

Potestà amministrativa

attribuzione: art. 16, I e II comma; art. 85; art. 109, III comma

conflitto di attribuzioni: art. 98, II, III e IV comma

delega ai comuni: art. 16, III comma; art. 18; art. 87, I comma, n. 2

delega alla regione: art. 16, III e IV comma; art. 41; art. 87, II comma

delega alle province: art. 16, III e IV comma; art. 18, I comma; art. 87, I comma, n. 2

giunta provinciale (competenza): art. 54, I comma, n. 3

giunta regionale (competenza): art. 44, I comma, n. 2

materie: art. 16, I e II comma; art. 85

Potestà legislativa

attribuzione: art. 26

limiti: art. 4, I comma; art. 5, I comma; art. 6, I comma; art. 10, I comma; art. 47, II comma; art. 64

Potestà legislativa delegata: art. 17

Potestà legislativa integrativa

province: art. 10, I comma

regione: art. 6, I comma

Potestà legislativa primaria (o esclusiva)

province: art. 8; art. 47, II comma

regione: articoli 4, 60 e 65

Potestà legislativa secondaria (o concorrente, o ripartita)

province: articoli 9, 73 e 80

regione: articoli 5 e 73

Polizia: art. 9, I comma, n. 1; art. 20, II comma; articoli 21, 22 e 88

Prefetto: art. 20, III comma; art. 87, I comma, n. 3

Presidente del consiglio provinciale

durata in carica: art. 48 ter, III comma

dimissioni: art. 50, III comma

elezione: art. 48 ter

funzioni: art. 84, V comma

gruppi linguistici: art. 48 ter, II e III comma

revoca: articoli 32 e 49

Presidente del consiglio regionale

dimissioni: art. 30, IV comma

durata in carica: art. 30, II e IV comma

elezione: art. 30, I, III e IV comma

funzioni: art. 84, V comma

gruppi linguistici: art. 30, III comma

morte: art. 30, IV comma

revoca: art. 32

Presidente della provincia: art. 50, I, II e IV comma; art. 51

dimissioni: art. 50, IV comma

elezione: art. 47, II e III comma
funzioni: art. 20, I e II comma; articoli 21 e 22; art. 32, III comma; art. 48, IV e V comma; articoli 49, 52 e 53; art. 55, IV comma; art. 98, I e III comma
ineleggibilità e incompatibilità: art. 47, II comma
mozione di sfiducia: art. 47, II comma; art. 50, IV comma
prorogatio: articoli 37 e 51
revoca: articoli 38 e 49
rimozione: art. 49 bis, VII comma; art. 50, IV comma
sostituzione: art. 49 bis, I comma; art. 50, II comma

Presidente della regione
dimissioni: art. 39
elezione: art. 36, II comma
funzioni: art. 22; art. 27, II comma; art. 32, III comma; art. 36, IV comma; articoli 40 - 43; art. 55, IV comma; art. 94, I, II e III comma; art. 98, I e III comma
morte: art. 39
prorogatio: art. 37
revoca: art. 38
sostituzione: art. 33, I comma; art. 36, IV comma; art. 39; art. 49 bis, I comma

Previdenza: art. 6

Principi generali dell'ordinamento: art. 4, I comma
Principi fondamentali delle leggi statali: art. 5, I comma
Programmi di insegnamento e di esame: art. 19, VIII e XIV comma
Promulgazione delle leggi: art. 47, V comma; art. 55
Proporzionale fra gruppi linguistici: art. 89

Prorogatio
consigli: art. 33, III comma
giunte: articoli 37 e 51

Protezione civile: art. 8, I comma, n. 13
Province di diritto comune: art. 16, II comma; art. 54, I comma, n. 2
Pubblica sicurezza: art. 9, I comma, n. 6 e 7; articoli 20 e 21; art. 52, II comma; art. 88
Pubblicazione di leggi e regolamenti: art. 57, I comma; art. 59
Qualifiche dei lavoratori: art. 9, I comma, n. 4
Questore: art. 20, III comma
Radio: art. 8, I comma, n. 4
Rapporto fra leggi statali, regionali e provinciali: articoli 105 e 106
Rappresentanza della regione: art. 40, I comma
Rappresentanza delle province: art. 52, I comma
Rappresentanza politica: art. 28, I comma; art. 48 bis, I comma
per sesso: art. 47, II comma
Referendum: art. 7, I comma; art. 47, II, V e VI comma; art. 60; art. 103, IV comma
Regolamenti provinciali: art. 53; art. 54, I comma, n. 1 e 2
entrata in vigore: art. 57, I comma
interpretazione: art. 57, II comma
pubblicazione: art. 57, I comma; art. 59
Regolamenti regionali: art. 43; art. 44, I comma, n. 1
entrata in vigore: art. 57, I comma
interpretazione: art. 57, II comma
pubblicazione: art. 57, I comma; art. 59
Regolamenti interni dei consigli provinciali: articoli 31 e 49
Regolamento interno del consiglio regionale: art. 31
Rendiconti: art. 84, I comma
Residenza: art. 25, II comma
Revisione dello statuto speciale: art. 16, IV comma; articoli 103 e 104
Revoca

assessori: articoli 38 e 49
presidenti dei consigli: articoli 32 e 49
presidente della regione: art. 38
presidenti delle province: articoli 38 e 49
vicepresidenti dei consigli: articoli 32 e 49

Ricorsi

amministrativi: art. 19, III comma; art. 91, IV comma; articoli 92 e 93
costituzionali: articoli 97 e 98

Riforme economico-sociali: art. 4, I comma

Rinvii governativi: art. 55, I e II comma; art. 84, VIII comma

Sanità: art. 4, I comma, n. 7; art. 9, I comma, n. 10

Sanzioni penali: art. 23

Scioglimento dei consigli provinciali: art. 33; art. 47, II comma; art. 49 bis

commissione: art. 49 bis, IV e V comma

motivi: art. 47, II comma; art. 49 bis, I e II comma; art. 50, IV comma

procedimento: art. 49 bis, III e IV comma

Scioglimento del consiglio regionale: articoli 33 e 49 bis

commissione: art. 33, II comma

motivi: art. 33, I comma; art. 49 bis, I e II comma

procedimento: art. 33, II comma; art. 49 bis, III e IV comma

Scuola: art. 9, I comma, n. 2; art. 19

assistenza scolastica: art. 8, I comma, n. 27

assistenza scolastica universitaria: art. 113

consiglio di disciplina per i maestri: art. 19, XII comma

consiglio scolastico provinciale: art. 19, V, VI, XII, XIII e XIV comma

consiglio superiore della pubblica istruzione: art. 19, VIII comma

edilizia scolastica: art. 8, I comma, n. 28; art. 15, I comma

equipollenza dei diplomi: art. 19, VIII comma

esami di stato: art. 19, VII comma

insegnamento delle lingue: art. 19, I comma

intendenti scolastici: art. 19, V, VI, X e XI comma

iscrizione: art. 19, III comma

istituzione e soppressione di scuole: art. 19, XIV comma

lingua ladina: art. 102, II comma

norme di attuazione dello statuto speciale: art. 109, II comma

personale amministrativo: art. 19, IX comma

personale insegnante: art. 19, X e XI comma

programmi d'insegnamento e d'esame: art. 19, VIII e XIV comma

sovrintendente: art. 19, IV e XI comma

università: art. 19, XV comma; art. 113

Scuola dell'infanzia: art. 8, I comma, n. 26

Segretari del consiglio provinciale: art. 48 ter, I e II comma

Servizio antincendi: art. 4, I comma, n. 6; art. 18, I comma

Servizi pubblici

bilinguismo: art. 100, I e III comma

provinciali: art. 8, IV comma, n. 19; art. 54, I comma, n. 4

regionali: art. 44, I comma, n. 3

Sessioni consiliari: articoli 27, 34 e 49

Sindaco: art. 20, IV comma

Sovrintendente scolastico: art. 19, IV e XI comma

Spettacoli pubblici: art. 9, I comma, n. 6

Sport: art. 9, I comma, n. 11

Sportelli bancari (apertura e trasferimento): art. 11, I e II comma

Statuto speciale

modificazioni: art. 16, IV comma; articoli 103 e 104

Stemma: art. 3, IV comma

Strade: art. 8, I comma, n. 17; art. 66

Televisione: art. 8, I comma, n. 4

Territorio

comunale: art. 7

provinciale: art. 1, I comma; art. 3, II comma

regionale: art. 1, I comma; art. 3, I comma

Toponomastica: art. 8, I comma, n. 2; art. 101; art. 102, I comma

Trasporti: art. 8, I comma, n. 18; art. 14, I comma; art. 45

Tribunale regionale di giustizia amministrativa: art. 90

funzioni: art. 19, III comma; art. 84, V comma; art. 92

sezione di Bolzano: articoli 90 - 93

Tribunale superiore delle acque pubbliche: art. 12, II comma

Tributi: articoli 69 - 73, 75, 75 bis, 80

accertamento: art. 82

Turismo: art. 8, I comma, n. 20

Tutela della flora e della fauna: art. 8, I comma, n. 6

Tutela del paesaggio: art. 8, I comma, n. 6

Uffici del lavoro: art. 10, I comma

Uffici provinciali: art. 8, I comma, n. 1; art. 111

Uffici regionali: art. 4, I comma, n. 1; art. 111

Uffici statali

bilinguismo: art. 100, I, III e IV comma

personale: art. 89

proporzionale: art. 89

vigilanza del commissario del governo: art. 87, I comma, n. 1

Università: art. 19, XV comma; art. 113

Urbanistica: art. 8, I comma, n. 5

Usi civici: art. 8, I comma, n. 7

Usi e costumi locali: art. 8, I comma, n. 4

Valute estere: art. 86, I comma

Viabilità: art. 8, I comma, n. 17; art. 66

Vicepresidenti del consiglio provinciale

dimissioni: art. 50, III comma

durata in carica: art. 48 ter, III comma

elezione: art. 48 ter

funzioni: art. 48 ter, II comma

gruppi linguistici: art. 48 ter, II e III comma

revoca: articoli 32 e 49

Vicepresidenti del consiglio regionale

durata in carica: art. 30, II e IV comma

elezione: art. 30, I, III e IV comma

gruppi linguistici: art. 30, III comma

funzioni: art. 30, V comma

revoca: art. 32

Vicepresidenti della giunta provinciale

gruppi linguistici: art. 50, II e III comma

funzioni: art. 50, II comma

prorogatio: articoli 37 e 51

Vicepresidenti della giunta regionale

elezione: art. 36, II comma

gruppi linguistici: art. 36, III comma

funzioni: art. 36, IV comma

prorogatio: art. 37

Vigili del fuoco: art. 4, I comma, n. 6; art. 18, I comma

Voti al parlamento: articoli 35 e 49

Zootecnia: art. 8, I comma, n. 21